SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2001.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

01A1091

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2000.

Modificazione all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, ed in particolare l'art. 32, che espressamente individua la segreteria tecnica, di cui all'art. 3, comma 5, della citata legge n. 50/1999, quale ufficio di livello dirigenziale generale;

Ritenuto di dover procedere all'organizzazione della segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 5, legge n. 50/1999;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 è inserito, alla fine del comma 1, il seguente periodo:

«La segreteria tecnica si articola in un servizio, nonché in non più di cinque aree funzionali, coordinate da dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

Roma, 28 dicembre 2000

Il Presidente: AMATO

01A1307

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2001.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994 concernenti le attribuzioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2000 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Vannino Chiti, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione ed editoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 19 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e ne individua il numero massimo degli uffici e dei servizi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ridefinizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e nell'ambito delle funzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Vannino Chiti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre disposizioni di legge e di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Sottosegretario di Stato, ove nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Organo di governo

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, il Sottosegretario di Stato delegato, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. L'organo di governo esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato in base agli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o — se nominato — dal Sottosegretario di Stato delegato; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale ed assicura il corretto ed efficace raccordo tra tali uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o — se nominato — del Sottosegretario di Stato delegato.

2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disimpegno degli affari di propria competenza e per i rapporti con le organizzazioni pubbliche e private, italiane ed estere relativamente ai compiti del Dipartimento.

3. Le attività del Dipartimento che abbiano attinenza con l'informazione relativa all'attualità politica sono coordinate con l'ufficio stampa per il tramite del Segretario generale.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e in nove servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per l'editoria e la stampa;

b) ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale;

c) ufficio per gli affari generali e del coordinamento amministrativo-contabile.

Art. 6.

Ufficio per l'editoria e la stampa

1. L'ufficio per l'editoria e la stampa cura gli affari relativi all'editoria e alla stampa: assicura le provvidenze alla stampa all'emittenza radiofonica e televisiva, curando le relative istruttorie amministrative; coordina le attività delle pubbliche amministrazioni relativamente a compiti comunque inerenti a problematiche riguardanti prodotti editoriali; intrattiene rapporti con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con organismi internazionali per gli aspetti di competenza dell'ufficio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre pubbliche amministrazioni ed organismi pubblici e privati.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) servizio per le provvidenze alla stampa: provvede all'erogazione dei contributi ai giornali quotidiani e periodici editi in Italia ed italiani all'estero, nonché all'editoria per i non vedenti e per le associazioni dei consumatori; dispone i rimborsi a favore di imprese editoriali per le spedizioni in abbonamento postale effettua ricerche, acquisizione, elaborazione dei dati e della documentazione nel settore della stampa quotidiana e periodica e delle imprese editrici e degli operatori; partecipa alla fase istruttoria dei provvedimenti normativi concernenti il settore; ha rapporti con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con gli organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni pubbliche e private;

b) servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive: eroga contributi alle emittenti radiofoniche e televisive e provvede ai rimborsi a favore delle imprese per riduzioni tariffarie e per abbonamenti ad agenzie di informazioni; effettua ricerche, acquisizione, elaborazioni dei dati e della documentazione nel

settore dell'emittenza radiofonica e televisiva, delle imprese e dei relativi operatori; partecipa alla fase istruttoria dei provvedimenti normativi concernenti il settore; ha rapporti con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con gli organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni pubbliche e private;

c) servizio del credito agevolato: eroga contributi in conto interessi a carico del bilancio statale sui finanziamenti destinati ai rinnovamenti tecnologici delle imprese per l'intero settore dei prodotti editoriali; svolge compiti inerenti alle problematiche tecnologiche e strutturali delle imprese partecipanti al ciclo produttivo e di distribuzione dei prodotti editoriali; effettua ricerche, acquisizione, elaborazione dei dati e della documentazione nel settore di competenza; partecipa alla fase istruttoria dei provvedimenti normativi concernenti il settore; ha rapporti con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni pubbliche e private.

Art. 7.

Ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale

1. L'ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento della comunicazione istituzionale e svolge altresì, compiti in materia di pubblicità e di documentazione istituzionale, nonché di comunicazione interna.

2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:

a) servizio per la programmazione e la pubblicità della pubblica amministrazione: predispone le indicazioni metodologiche e svolge funzioni di centro di orientamento, consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l'attuazione dei programmi settoriali di comunicazione al fine della predisposizione del piano annuale di comunicazione da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; sviluppa, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro, nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe; esprime un preventivo parere sui progetti di comunicazione a carattere pubblicitario inviati dalle amministrazioni dello Stato e finanzia progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico; cura la produzione e la distribuzione, sia in sede nazionale che all'estero, di audiovisivi; realizza messaggi istituzionali e documentari sui più rilevanti temi sociali; gestisce un apposito centro audiovisivi;

b) servizio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale: cura la produzione editoriale delle pubblicazioni del Dipartimento, nonché quelle delegate al Dipartimento stesso dalla autorità di governo relativamente all'attività dell'esecutivo sugli aspetti istituzionali a carattere politico, economico e sociale; provvede all'acquisizione, alla catalogazione e all'archiviazione del materiale informativo edito dal Dipartimento, nonché della documentazione relativa all'attività di governo in merito ai problemi dell'informazione e della comunicazione; provvede alla gestione della biblioteca e dell'emeroteca del Dipartimento;

c) servizio per le relazioni con il pubblico: provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla struttura, sugli atti e provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri e sull'evoluzione del successivo iter; svolge, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre pubbliche amministrazioni competenti a fornire le informazioni relative al proprio settore di attività; cura il collegamento tecnico con l'apposito sito informatico del governo per gli aspetti concernenti il Dipartimento e provvede a diffondere sull'apposito sito informatico, istituito e tenuto dal Dipartimento, i risultati dei sondaggi politici ed elettorali destinati alla pubblicazione sui mezzi di informazione; gestisce la posta elettronica e il numero verde delle Presidenza del Consiglio dei Ministri; assicura i servizi per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni, cerimonie, convegni e seminari in Italia e all'estero.

Art. 8.

Ufficio per gli affari generali e del coordinamento amministrativo-contabile

1. L'ufficio per gli affari generali e del coordinamento amministrativo-contabile provvede allo svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione dei premi della cultura; alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento; sovrintende alla gestione del personale; dispone per il rilascio delle tessere «lasciapassare stampa» per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni; cura la gestione del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite; assicura gli adempimenti relativi a convenzioni inerenti a le attività del Dipartimento e i programmi di informazione realizzati da agenzie e dal servizio radio-televisivo.

2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi;

a) servizio per gli affari generali: svolge le funzioni amministrative per la concessione dei premi della cultura; cura gli affari generali e giuridico-amministrativi; sovrintende ai servizi ausiliari di carattere generale e provvede alla gestione del personale in servizio presso il Dipartimento; cura l'istruttoria necessaria alla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e, in collegamento con il Dipartimento per gli affari generali e del personale, adotta i provvedimenti amministrativi relativi allo stato giuridico e al trattamento accessorio; assicura il rilascio delle tessere «lasciapassare stampa» per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni;

b) servizio per il coordinamento amministrativo-contabile: attende alla gestione del bilancio e dei relativi provvedimenti contabili; adotta provvedimenti contrattuali concernenti le risorse assegnate all'ufficio e sovrintende all'attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; cura i rapporti con il consegnatario;

c) servizio per le convenzioni: stipula apposite convenzioni con la Rai, concessionaria del servizio pubblico, per assicurare la diffusione nel mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e in altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero; stipula convenzioni con le agenzie di stampa per una adeguata informazione da e per le istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di agenzia e di servizi speciali; stipula, infine, contratti per studi, ricerche, sondaggi e servizi fotografici, per l'acquisizione di documentazione e informazione sugli aspetti della vita italiana, sull'attività della pubblica amministrazione e del governo.

Roma, 18 gennaio 2001

p. *Il Presidente:* CHITI

01A1462

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 30 gennaio 2001.

Applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Ai Presidenti della regione autonoma Valle d'Aosta
della regione Piemonte
della regione Liguria
della regione Lombardia
della regione Veneto
della regione Toscana
della regione Emilia-Romagna
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
della regione Puglia

Ai Presidenti della provincia autonoma di Trento
della provincia autonoma di Bolzano

1. *Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.*

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come «legge»), a favore di privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprietà in conseguenza delle calamità idrogeologiche dell'autunno 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le regioni e le province autonome la presente direttiva, ai sensi dell'art. 7-*ter* della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare (entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*) al Dipartimento della protezione civile e al presidente della conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le province autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

1.1. *Benefici finanziari.*

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-*bis* della legge, sono concessi per:

unità immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;

unità immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;

beni mobili o beni mobili registrati; il contributo è concesso in relazione al nucleo familiare.

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.

1.2. *Spese ammissibili.*

I contributi possono essere richiesti relativamente a:

lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili;

ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq e con valore a mq non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;

ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;

redazione della perizia asseverata sui danni subiti;

spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati.

Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

Le provvidenze concesse in base all'ordinanza 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici di cui all'art. 4-*bis* della legge e vengono dedotte dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza summenzionata.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare.

1.3. *Entità e tipologia dei benefici concedibili.*

Le regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4-*bis* della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento:

a) unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case).

Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art. 6, lettera *a),* del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994;

b) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case).

Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera *a)*;

c) unità immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente danneggiate, ma ripristinabili (prime case).

Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti;

d) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case).

Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti;

e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma ripristinabile.

Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo può essere richiesto dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini.

Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti;

f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati.

Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

in ragione di L. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;

in ragione di L. 100.000 a mq per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati dagli eventi alluvionali.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati è stabilito in L. 30.000.000;

g) unità immobiliari residenziali danneggiate, sia dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, che dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.

Per tali unità immobiliari è assegnato un contributo fino al 100% della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali (prime case) e fino al 60% per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo (seconde case). La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui alla lettera *a)* del presente paragrafo della direttiva.

1.4. *Modalità di concessione ed erogazione dei benefici.*

Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3, attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) presentazione delle domande.

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato *A),* sottoscritta, dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*, presso il comune in cui è sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso. La domanda in allegato *A* deve essere compilata integralmente;

b) documentazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;

perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;

eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;

solo per i soggetti «bi-alluvionati», beneficio di cui alla lettera *g)* del paragrafo 1.3., autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, nonché copia del documento attestante il percepimento del contributo postalluvione 1994 (non rileva l'entità del contributo percepito, ma è sufficiente attestare l'effettivo percepimento dello stesso);

c) istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici.

Il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

È consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito dell'invio da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (allegato *B);* qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione. Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all'ordinanza ministeriale 3090/2000 e relativa direttiva applicativa del 23 ottobre 2000.

1.5. *Controlli.*

Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di protezione civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati.

2. *Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società sportive, danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000.*

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4-*bis* della legge, a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a beni immobili, beni mobili e scorte a causa delle calamità idrogeologiche dei mesi dell'autunno 2000 e site nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni e le province autonome in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le regioni e le province autonome la presente direttiva, ai sensi dell'art. 7-*ter* della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare (entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*) al Dipartimento della protezione civile e al presidente

della conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le province autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

2.1. *Benefici finanziari.*

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-*bis* della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori delle regioni interessate o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:

imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;

studi professionali;

società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati;

organizzazioni di volontariato e del terzo settore già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte.

2.2. *Entità e tipologia dei benefici concedibili.*

Le regioni, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferiscono eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-*bis* della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1., secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento:

a) imprese con più di venti dipendenti, studi professionali e società sportive. A questi soggetti spettano:

*a.*1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;

*a.*2) un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all' 1,5% della rata di ammortamento;

b) imprese artigiane e imprese di altro genere fino a venti dipendenti:

a queste imprese è assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto *a)*, un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni;

c) attività produttive con riduzione del volume di affari:

a queste imprese è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

riduzione del volume di affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente;

impossibilità di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza degli eventi calamitosi;

d) imprese, studi professionali, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, verificatisi in Piemonte:

a questi soggetti è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'entità dei danni subiti. Le imprese possono inoltre estinguere il finanziamento agevolato contratto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie della medesima legge.

Per l'ottenimento dei benefici suddetti occorre che i soggetti richiedenti siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e nuovamente colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000. Tuttavia, tenuto conto delle modificazioni che possono essere intervenute dal 1994 ad oggi nella ragione sociale e nella titolarità di alcune persone giuridiche, possono inoltre accedere ai benefici di cui sopra:

le imprese che hanno cambiato titolarità per successione *mortis causa* o per atto tra vivi purché, in questo secondo caso, l'avente causa sia legato al dante causa da rapporto di coniugio o di parentela fino al quarto grado;

le imprese che hanno cambiato titolarità per atto tra vivi qualora l'avente causa, non essendo legato al dante causa da alcun rapporto di parentela come alla precedente lettera *a)*, sia comunque subentrato nel finanziamento contratto dal dante causa ai sensi della legge n. 35/1995;

le imprese che hanno modificato la ragione o denominazione sociale a condizione che la titolarità dell'impresa stessa o le quote di maggioranza siano detenute dal medesimo soggetto che è stato danneggiato nel 1994 e nel 2000.

Le suddette modificazioni devono essere avvenute entro la data dell'11 dicembre 2000, data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

e) disposizioni comuni alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*:

i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste;

per «dipendenti», ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;

i benefici di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;

dai contributi concessi viene detratto l'acconto eventualmente percepito ai sensi dell'ordinanza 3090/2000;

eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall'importo della spesa ammissibile a contributo;

f) persone fisiche proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa.

A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 500.000.000. Il contributo è fino al 100% dei danni subiti se l'immobile interessato è già stato danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, verificatisi in Piemonte (soggetti «bi-alluvionati»).

2.3. *Interventi ammissibili.*

Tenuto conto che la finalità dell'intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nell'area colpita, i contributi di cui al punto 2.2. devono essere impiegati per le seguenti finalità:

lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale;

lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;

ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;

ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);

per i lavori in economia, spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei trenta giorni successivi all'evento calamitoso;

lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ovvero, qualora non ripristinabili per totale asportazione o erosione, per lavori o acquisti inerenti le finalità di cui al presente punto;

ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso;

perizia asseverata dei danni subiti.

Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2., lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2., lettera *f)*, sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare sede dell'attività produttiva.

2.4. *Modalità di concessione ed erogazione dei benefici.*

Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o società a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2., attenendosi alle seguenti modalità:

a) presentazione delle domande.

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato *C*), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dello studio professionale o della società sportiva o dell'organizzazione di volontariato, deve essere presentata, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la regione in cui ha sede il soggetto richiedente oppure ove il soggetto si trovava per ragioni inerenti la propria attività durante l'evento calamitoso. La domanda, secondo il modello allegato, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte;

b) documentazione allegata alla domanda.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;

perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;

eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;

solo per la concessione del beneficio di cui alla lettera *c)* del paragrafo 2.2., copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d'affari e attestazione del sindaco dalla quale emerga l'interruzione delle comunicazioni stradali per più di trenta giorni;

solo per i soggetti «bi-alluvionati», beneficio di cui alla lettera *d)* del paragrafo 2.2., autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, dichiari eventualmente le cause che hanno prodotto una modifica della titolarità o della ragione/denominazione sociale o della natura giuridica dell'impresa stessa, nonché copia dell'eventuale contratto di finanziamento o di documento attestante il percepimento del contributo a fondo perduto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35;

solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti

a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene);

c) istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici.

Ciascuna regione disciplina i criteri e le modalità organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione e alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:

l'erogazione del contributo a fondo perduto e la concessione del finanziamento in conto interessi avvengono di norma, nei limiti previsti, in un'unica soluzione;

la durata del finanziamento in conto interessi non può superare i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non può essere inferiore all'1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell'erogazione dei finanziamenti le regioni, o gli enti esterni incaricati, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate tutte le modalità relative alla gestione dei contratti di finanziamento;

entro dodici mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello allegato (allegato *«D»*), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente punto 2.3.

2.5. *Controlli.*

Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della protezione civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati.

2.6. *Garanzie.*

Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi le regioni, anche per il tramite di società finanziarie a partecipazione regionale, possono erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad esse assegnate, alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo le regioni, anche al fine di garantire omogeneità degli interventi tra i diversi settori produttivi, possono utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo.

2.7. *Estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35.*

Le imprese, i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, riconosciute «bi-alluvionate», ottenuta la concessione del beneficio ad esse spettante, possono chiedere l'estinzione del precedente finanziamento contratto ex legge 16 febbraio 1995, n. 35. L'estinzione copre la quota capitale residua, compresa la quota per interessi, calcolata alla data di concessione del beneficio da parte delle regioni, nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento, queste ultime nei limiti del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Al riguardo gli aventi diritto dovranno compilare le sezioni relative nella domanda, allegato *C* e allegare un'apposita autocertificazione.

2.8. *Interventi specifici nel settore agricolo.*

Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e precisamente:

a) i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*)*;

b) i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lettera *a)*)*;

c) i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lettera *b)*)*.

Per le sopra nominate tipologie si opererà ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo i tempi, le modalità e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, nella domanda, allegato *C*, di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n. 185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n. 365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2.

2.9. *Norma di rinvio.*

Le regioni interessate, con propri provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dall'evento calamitoso dei mesi dell'autunno 2000.

---

* gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

ALLEGATO *A*

EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2000
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Comune di ....

Il sottoscritto ....nato a..
il..., . residente a ....
Via .... n°...
Tel..fax...
codice fiscale...

□ 1) in qualità di proprietario di immobile adibito ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa delle calamità dell'ottobre-novembre 2000 sito in ....;

□ 2) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione non principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa delle calamità dell'ottobre.novembre 2000 sito in ....;

□ 3) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato ma ripristinabile sito in ....;

□ 4) in qualità di proprietario di immobile non ad uso abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato ma ripristinabile sito in ....;

□ 5) (solo per il Piemonte) in qualità di proprietario o titolare di diritti reali di immobile residenziale adibito ad abitazione principale già danneggiato dall'evento alluvionale del 1994 sito in ....;

□ 6) (solo per il Piemonte) in qualità di proprietario o titolare di diritti reali di immobile adibito ad uso abitativo non principale già danneggiato dall'evento alluvionale del 1994 sito in...;

□ 7) in qualità di amministratore (o soggetto delegato) del condominio sito in ....;

□ 8) in qualità di soggetto che ha subito il danneggiamento grave di beni mobili o beni mobili registrati;

CHIEDE

□ 1) il contributo a fondo perduto per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa principale sostitutiva (prima casa) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di ....;

□ 2) il contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa non principale (2^ case) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di..;

□ 3) il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti dall'abitazione principale (1^ casa);

□ 4) il contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dei danni subiti dall'abitazione non principale (2^ case);

□ 5) (solo per il Piemonte) il contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese necessarie per la riparazione dei danni all'abitazione principale (1^ casa);

□ 6) (solo per il Piemonte) il contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese necessarie per la riparazione dei danni all'abitazione non principale (2^ case);

□ 7) il contributo a fondo perduto fino al 75% del danno subito dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

□ 8) il contributo a fondo perduto fino al 50% del danno subito dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

□ 9) il contributo a fondo perduto fino al 60% dei danni accertati a beni mobili e beni mobili registrati (nel limite di lire 30.000.000 per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50.000.000 per nucleo familiare).

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

□ che l'acconto ricevuto per il rapido rientro nella propria unità abitativa danneggiata ex Ordinanza ministeriale 3090/2000 ammonta a lire...;

□ che l'acconto di cui sopra è stato erogato da ....;

□ di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto: in caso contrario di rinunciare agli stessi;

□ di aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di lire...;

□ di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

□ che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

□ che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà.

□ che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000;

□ che il danno complessivo subito ammonta a Lire.......................................così suddiviso:

1) danni ai beni immobili*

a) demolizione Lire...
b) acquisto nuovo imm. – ricostruzione imm. Lire...
c) ripristino Lire...

totale complessivo dei danni (a+b oppure c) Lire...

2) danni ai beni mobili* Lire...

3) danni ai beni mobili registrati* Lire...

4) costo della perizia asseverata Lire...

**come risultanti dalla perizia asseverata. La perizia deve riportare in evidenza, nel caso 1.b), l'indicazione esatta della metratura dell'immobile distrutto o non recuperabile. Per i beni mobili la perizia deve attestare il numero dei vani e la metratura di cantine, box o garage, ovvero recepire (ed allegare) la documentazione probante relativa al valore dei medesimi beni, ove disponibile. Per i beni mobili registrati la perizia deve fare riferimento al valore dei listini correnti.*

Totale complessivo dei danni subiti Lire..

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Istituto.. Agenzia...

c/c n.. cab ....ABI.................................

Data.. Firma ....

Si allega:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria)
- perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, (obbligatoria per richiesta di contributo superiore a lire 30 milioni)
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito;
- per la richiesta del contributo di cui ai punti 5 o 6 della presente domanda, una autocertificazione nella quale si dichiari che l'immobile in questione è stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000 e idonea documentazione che attesti il percepimento dei contributi all'uopo previsti a seguito dell'alluvione del 1994;
- eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (per chi già dispone di tutte le fatture necessarie per avere diritto all'erogazione del contributo in un'unica soluzione).

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

Collegata alla domanda di contributo presentata in data ……………………………………

Il sottoscritto ……………………………………………………nato a…………………………………

il……………………………, residente a ………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………… n°………………………………

Tel…………………………………………………fax…………………………………………………
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso,

DICHIARA

■ che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000 sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:

- descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato)
- estremi del fornitore o del riparatore
- data e numero della fattura
- importo lordo
- netto IVA
- modalità di pagamento e relative date

■ che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dall'evento alluvionale di ottobre e novembre 2000;
■ che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

____________________, lì________________

Firma
…………………………………………

ALLEGATO *C*

EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2000
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla REGIONE ....
(o Provincia Autonoma).

Il sottoscritto ....nato a...

il...,. residente a ....

Via ....n°..

Tel..fax...

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva/organizzazione di volontariato ....con sede legale a...

in relazione al danneggiamento verificatosi a (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)

....

oppure

in qualità di soggetto privato proprietario di immobile/i danneggiato dato in locazione per lo svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)

....

estremi del locatario ....

Settore di appartenenza...

Numero di dipendenti ....

Iscritta alla CCIAA di ....

al numero ....

oppure

Iscritto all'Albo ....

al numero. ....

oppure

Iscritta alla Federazione sportiva ....

al numero..

Partita Iva/Codice fiscale ....

CHIEDE

☐ A) il contributo a fondo perduto fino al 40% per i danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni, e il contributo in conto interessi fino alla concorrenza del 75% dei danni subiti;

oppure

☐ B) il contributo a fondo perduto fino al 75% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni;

oppure

☐ C) il contributo fino al 75% dei minori introiti per la riduzione del volume di affari nel caso di impossibilità di accesso per più di 30 giorni;

oppure, solo per il Piemonte

☐ D) il contributo a fondo perduto fino al 100% dei danni subiti in quanto soggetto "bi-alluvionato";

☐ E) l'estinzione del finanziamento contratto stipulato ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35.

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

☐ che l'acconto ricevuto per la ripresa dell'attività produttiva ex Ordinanza 3090/2000 ammonta a lire..

☐ di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto. In caso contrario di rinunciare agli stessi;

☐ di aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per un totale di lire ....

☐ di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

☐ che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

☐ che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà;

☐ in caso di impresa agricola, di non richiedere contributi della stessa tipologia a ristoro del danno subito secondo le procedure previste dalla legge n.185/1992;

☐ che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000;

☐ che il danno complessivo subito ammonta a Lire ....

così suddiviso:

A) Danni a fabbricati

a1) sgombero materiali	Lire..
a2) fabbricati (compresi impianti fissi)	Lire..
a3) opere di sistemazione e ripristino	Lire..
a4) opere di difesa	Lire..
Totale	**Lire..**

B) Danni a macchinari

b1) macchinari	Lire..
b2) attrezzature	Lire..
b3) automezzi	Lire..
b4) arredi	Lire..
Totale	**Lire..**

C) Danni a scorte

c1) prodotti finiti	Lire..
c2) semilavorati	Lire..
c3) materie prime	Lire..
c4) scorte vive (capi bestiame)	Lire..
c5) ripristino coltivabilità terreni	Lire..
Totale	**Lire..**

D) Altre tipologie di danno

d1) beni di proprietà di terzi	Lire..
d2) perizia asseverata	Lire..
d3) ore straordinario	Lire..
d4)*	Lire..
d5)*	Lire..
d6)*	Lire..

**(Specificare)*

Totale	**Lire..**
Riepilogo totale complessivo dei danni (A+B+C+D)	**Lire..**

E) Riduzione del volume d'affari – *da compilare solo da parte degli aventi diritto -*

Volume d'affari ottobre/novembre 1999 Lire...

Volume d'affari ottobre/novembre 2000 Lire...

Totale riduzione volume d'affari Lire...

Pari al ....%

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Istituto.. Agenzia..:

c/c n.. cab ....ABI.................................

Data:..

Firma e timbro dell'azienda

I dati forniti vengono raccolti e conservati presso la Regione ai soli fini di gestione dell'intervento agevolativo in conto interessi.

Si allega

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria);
- perizia asseverata dei danni subiti (obbligatoria per richieste di contributo superiori a lire 30 milioni);
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito;
- copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume di affari nonché attestazione del Sindaco dalla quale emerga l'interruzione delle comunicazioni stradali per più di 30 giorni (solo per i soggetti che hanno compilato il paragrafo "E").

solo per i danni di cui al punto d.1)

- l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene).

solo per il Piemonte e per i soggetti "bi-alluvionati"

- autocertificazione nella quale si attesti di essere stato danneggiato dalle alluvioni del novembre 1994 e dell'autunno 2000 e che illustri le cause che hanno eventualmente prodotto una modifica di titolarità o di ragione sociale;
- copia del contratto di finanziamento o documentazione attestante il percepimento del contributo a fondo perduto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35.

ALLEGATO *D*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

Collegata alla domanda di contributo presentata in data ....

Il sottoscritto ....nato a...

il.., residente a ....

Via .... n°...

Tel...fax...

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva/organizzazione di volontariato ....con sede legale a...

oppure

in qualità di soggetto privato proprietario di immobile/i danneggiato dato in locazione per lo svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)

....

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso,

DICHIARA

■ che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000 sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:

- descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato)
- estremi del fornitore o del riparatore
- data e numero della fattura
- importo lordo
- netto IVA
- modalità di pagamento e relative date

- che le ore di straordinario corrisposte ai dipendenti (per i lavori in economia) sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascun dipendente:

- cognome e nome
- giorno o giorni impiegati allo scopo
- totale delle ore
- importo equivalente

- che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dall'evento alluvionale di ottobre e novembre 2000;

- che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la sede legale dell'impresa per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

____________________, lì________________

Firma e timbro dell'azienda

01A1226

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 gennaio 2001.

Disciplina dei prelevamenti di cassa da parte di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30;

Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove è stabilito che, per gli anni dal 1998 al 2000, i soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della citata legge n. 30/1997, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

Visto il successivo comma 4 del predetto art. 47 della legge n. 449/1997, che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della ricordata legge n. 449/1997, all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della succitata legge n. 449/1997, in materia di concessione delle relative deroghe;

Visto il decreto n. 29424 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 gennaio 1998, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, nel triennio 1998-2000;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, recante modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B della citata legge n. 720/1984;

Visto il decreto n. 29822 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 6 marzo 1998, con il quale il Consiglio superiore della Magistratura, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e la Corte dei conti, in relazione alla loro natura di Organi a rilevanza costituzionale, sono stati autorizzati ad eseguire, nel triennio 1998-2000, prelievi dai rispettivi conti di tesoreria in deroga al limite di cui al richiamato art. 47, comma 3, della legge n. 449/1997;

Considerato che a seguito della richiesta del Consiglio superiore della Magistratura, di cui alla nota prot. n. p-97-21977 del 12 dicembre 1997, è stata disposta, nel corso dell'anno 1999, la chiusura della pertinente contabilità speciale n. 1227 della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2000 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi ovvero hanno iniziato ad operare nel corso dell'anno stesso o inizieranno nel successivo anno 2001;

Ritenuta l'opportunità di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, così come già previsto per il triennio 1998-2000, una autorizzazione di deroga ai vincolo stabilito dalla normativa in parola per tutti i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del biennio 2001-2002 in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;

Considerata la necessità di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione del citato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della normativa

1. I soggetti destinatari della norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare, nel biennio 2001-2002, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, cosi come disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato fatta eccezione per:

a) le regioni;

b) i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali;

c) gli enti parchi nazionali;

d) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, i policlinici universitari gestiti direttamente, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della Croce Rossa, i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

f) l'Ente Poste S.p.a., limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato;

g) i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria;

h) gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

i) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Deroghe annuali

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e la Corte dei conti, in considerazione dell'ampia autonomia finanziaria e contabile e dell'esercizio indipendente delle funzioni esercitate alla stregua dei princìpi costituzionalmente garantiti, sono autorizzati ad eseguire, nel biennio 2001-2002, i prelievi dai rispettivi conti di tesoreria statale in deroga al limite stabilito dall'art. 66, comma 2, della ricordata legge n. 388/2000.

2. Gli Enti e le amministrazioni che nel 2000 abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a lire 20 miliardi (10.329.137,98 euro), sono autorizzati ad eseguire nel corso di ciascuno degli anni 2001 e 2002 prelievi dai conti suddetti in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Tale autorizzazione è concessa per l'anno successivo a quello dell'apertura del conto di tesoreria anche agli enti ed alle amministrazioni che abbiano iniziato ad operare nel corso dell'anno precedente a ciascun anno del biennio 2001-2002 e che non abbiano effettuato prelevamenti da detti conti per uno o più bimestri nel corso dell'anno medesimo.

3. Le predette autorizzazioni annuali si intendono concesse automaticamente, senza obbligo di richiesta, nei confronti di tutti i destinatari della normativa prevista dai precedenti commi.

4. Qualora l'andamento dei prelevamenti disposti dai singoli soggetti di cui al comma 2 nel corso di ciascun anno del biennio in esame non risulti compatibile con le esigenze di contenimento del fabbisogno del settore statale, le autorizzazioni di cui al comma 3 possono essere revocate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed i conti di tesoreria possono essere parzialmente bloccati nelle more dell'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità.

Art. 3.

Deroghe bimestrali

1. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti interessati indicati nell'art. 1, con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei limiti del 102 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente non assicurino la integrale copertura del fabbisogno, tenuto anche conto della utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria, possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.

2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Le richieste di deroga, da predisporre in conformità degli allegati modelli n. 1 e n. 1-*bis*, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente devono pervenire ai fax n. 06/47614215 e/o n. 06/4826063 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. Eventuali informazioni concernenti l'applicazione del presente decreto possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 06/47614497, 06/47614511, 06/47613898, 06/47614285. Alle richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni conformi agli allegati modelli n. 2 e n. 3 (quest'ultimo da utilizzare esclusivamente dalle università e dai principali enti pubblici di ricerca ai quali si applica l'art. 56 della citata legge n. 388/2000) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria. Le determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.

4. Le deroghe devono essere richieste allorché si manifesti l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre; entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali richieste suppletive. Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria nel bimestre oggetto della deroga.

5. I pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di assegnazione di somme pignorate, alle cui occorrenze debba provvedersi in tutto o in parte con la concessione della deroga al limite di prelevamento bimestrale, possono essere eseguiti nelle more dell'accoglimento della richiesta di deroga.

6. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle richieste di deroga con la relativa attestazione nonché copia del provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga, i pagamenti richiesti dall'ente qualora determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti dalla norma, pur in presenza di disponibilità nei conti di tesoreria, e non possono altresì attivare le anticipazioni di tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse e sono direttamente responsabili per i pagamenti eseguiti in difformità di quanto sopra disposto.

7. Qualora l'andamento delle richieste di deroga di ciascun ente nel corso dell'anno non risulti compatibile con le esigenze di contenimento del fabbisogno del settore statale, i conti di tesoreria possono essere parzialmente bloccati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in attesa di accertare i motivi dei ripetuti esuberi.

8. I pagamenti degli enti effettuati con anticipazioni del proprio tesoriere o cassiere non rilevano agli effetti del presente decreto, mentre il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del 102 per cento. Se nel corso del bimestre per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione, tale circostanza deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre considerato.

9. Le richieste di deroga con allegate le attestazioni sono trasmesse all'organo di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti) per le valutazioni e le eventuali osservazioni da formulare nell'ambito delle proprie competenze.

10. Gli esuberi dei prelevamenti nei conti di tesoreria rilevati alla fine degli anni 2000 e 2001 non devono essere riassorbiti con le disponibilità nei conti di tesoreria presenti rispettivamente negli anni 2001 e 2002.

Art. 4.

Amministrazioni dello Stato

1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti delle Amministrazioni dello Stato, salvo quanto verrà successivamente disposto ai sensi dell'art. 47, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997 così come prorogato dall'art. 66, comma 2, della richiamata legge n. 388/2000. I titolari dei conti di tesoreria sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, titolari di contabilità speciali, sono esonerate dall'applicazione del disposto di cui all'art. 66, comma 2, della predetta legge n. 388/2000.

Art. 5.
Efficacia

Il presente decreto ha efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 gennaio 2001

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

MODELLO N. 1

Schema di istanza ordinaria

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dip. Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Div. V - Fax 06/47614215-06/4826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ....
titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il decreto ministeriale n. 2487 del 23 gennaio 2001,

CHIEDE

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno .... venga fissata in complessive lire .... (€..............), come specificato nell'allegata attestazione (punto 5).

Data ....

Firma ....
Fax n. ....
Tel. n. ....

MODELLO N. 1-*bis*

Schema di istanza suppletiva

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dip. Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Div. V - Fax 06/47614215-06/4826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ....
titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il decreto ministeriale n. 2487 del 23 gennaio 2001;

Vista l'istanza di deroga già presentata per il corrente bimestre .... dell'anno ....;

Considerato che sono insorte necessità di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessive lire .... (€ ....) come specificato nell'allegata attestazione che ricomprende i dati di deroga già trasmessi;

CHIEDE

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno .... venga fissata in complessive lire .... (€ ....), come specificato nell'allegata attestazione (punto 5).

Data ....

Firma ....
Fax n. ....
Tel. n. ....

MODELLO N. 2

Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n 388, che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il decreto ministeriale n. 2487 del 23 gennaio 2001;

DICHIARA

1) che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per lire (€ ....), il cui 102% è pari a lire ....(€ ....); *(a)*

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessive lire ....(€ ....); *(b)*

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... è pari a lire ....(€ ....); *(c)*

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno ....risultano pari a complessive L. .... (€ ....) di cui: *(d)*

per le spese e per le retribuzioni nette del personale L. .... (€ ....);

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali L. .... (€ ....);
b) ritenute fiscali L. .... (€ ....);
c) utenze L. .... (€ ....);
d) obbligazioni giuridicamente perfezionate L. .... (€ ....);
e) stato avanzamento lavori L. .... (€ ....);
f) rate di ammortamento mutui L. .... (€ ....);

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessive L. .... (€ ....) e del plafond di cui al punto 3) pari a L. .... (€ ....); rimangono da coprire eccedenze per L. .... (€ ....); *(e)*

6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di L. .... (€ ....); in costanza di un'anticipazione presso il tesoriere per L. .... (€ ....).

Data ....

Firma ....

MODELLO N. 3

Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....;

Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il disposto di cui all'art. 56, commi 1 (per le università) e 2 (per i principali Enti pubblici di ricerca) della ricordata legge n. 388/2000, che ha fissato un limite complessivo al fabbisogno del sistema universitario e dei grandi enti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 2487 del 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (o del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i principali Enti pubblici di ricerca) con il quale è stato determinato il fabbisogno programmato per l'anno per questa Università (o Ente di ricerca) nella misura di L. .... (A);

DICHIARA

1) che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per L. .... (€ ....); il cui 102% è pari a L. ....(€ ....); *(a)*

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessive L. ....(€ ....); *(b)*

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... è pari a L. .... (€ ....); *(c)*

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno ....risultano pari a complessive L. .... (€ ....) di cui: *(d)*

per le spese e per le retribuzioni nette del personale L. .... (€ ....);

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali L. .... (€ ....);

b) ritenute fiscali L. .... (€ ....);

c) utenze L. .... (€ ....);

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate L. .... (€ ....);

e) stato avanzamento lavori L. .... (€ ....);

f) rate di ammortamento mutui L. .... (€ ....);

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessive L. .... (€ ....) e del plafond di cui al punto 3) pari a L. .... (€ ....); rimangono da coprire eccedenze per L. .... (€ ....); *(e)*

DICHIARA INOLTRE (A)

6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari a L. .... (€ ....) (punto 4), e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso periodo, per un ammontare pari a L. .... (€ ....), il fabbisogno finanziario utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti è pari a .... miliardi di lire (€ ....);

7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6 è coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno definito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i principali enti pubblici di ricerca).

Data ....

Firma ....

(A) da compilare solo dopo l'emanazione dei rispettivi decreti ministeriali.

Note per la compilazione dei modelli numeri 2 e 3

a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati nel 2000 (o nel 2001) fino al bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga.

b) Al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga; il punto 2) deve essere compilato a decorrere dal secondo bimestre.

c) Al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga e si ottiene come mera differenza tra i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il punto 2) risultasse maggiore del punto 1) tale risultato dovrà essere indicato con segno negativo e deve essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga.

d) Al punto 4) fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli Organi istituzionali, mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di Organismi minori purché essenziali per il funzionamento di tali Enti.

e) Al punto 5) è opportuno precisare che:

le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle previste al di fuori del sistema di Tesoreria unica (c/c postale, denaro liquido, ecc.);

l'importo di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;

le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei punti 3) (anche se negativo) e 4) al netto delle entrate proprie.

01A1246

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2000.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica, denominato Estradiolo, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale G n. 397 del 26 luglio 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 196 del 21 agosto 1999, nel quale il «medicinale generico», denominato Estradiolo, a base di Estradiolo, della Hexan S.p.a., con sede in Roma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 4 cerotti transdermici 6 mg, A.I.C. n. 033994029/G, risulta classificata in classe *C);*

Vista la domanda 30 maggio 2000, con cui la Hexan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe *A)* del medicinale generico Estradiolo, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 16.000, in analogia a specialità medicinali già inserite nelle classe *A),* quali: Climara 50, nella confezione 4 cerotti transdermici e Femseven 50, nella confezione 4 cerotti transdermici, ridotto del 20%, per effetto dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Considerato che il medicinale generico Estradiolo, nella confezione 4 cerotti transdermici 6 mg è analogo per confezione, principio attivo, via di somministrazione, posologia, ed indicazioni terapeutiche, alle specialità medicinali Climara 50 e Femseven 50, nella forma e confezioni sopra riportate, già rimborsate dal servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 20 settembre 2000, nella quale, il medicinale a denominazione generica denominato Estradiolo viene riclassificato in classe *A),* al prezzo di L. 16.000, per la confezione 4 cerotti trasdermici 6 mg;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale a denominazione generica Estradiolo, a base di Estradiolo, della Hexan S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 4 cerotti transdermici 6 mg, A.I.C. n. 033994029/G, è classificato in classe *A),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, di L. 16.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo prevenzione sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13

01A1308

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata Trileptal, a base di oxcarbazepina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - Serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Trileptal, a base di oxcarbazepina, della Novartis Farma S.p.a., con sede in Origgio (Varese), nella forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 50 compresse divisibili, 300 mg, A.I.C. n. 028304018 e 50 compresse divisibili, 600 mg, A.I.C. n. 028304020, risulta classificata in classe:«C»;

Vista la domanda del 17 settembre 1998, con cui la Novartis Farma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe: «A», con nota 67, della specialità medicinale denominata Trileptal, nella forma farmaceutica e confezioni sopra indicate, proponendo i seguenti prezzi al pubblico rispettivamente di L. 40.000, I.V.A. compresa e L. 77.100, I.V.A. compresa, calcolati secondo la metodologia prevista dalla deliberazione C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 febbraio 2000, rettificata nella seduta del 10 maggio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe: «A» della specialità medicinale denominata Trileptal, nella forma farmaceutica e confezioni: 50 compresse divisibili, 300 mg, e 50 compresse divisibili, 600 mg, con prezzo medio europeo ridotto del 15%, previa modifica delle indicazioni e dei relativi stampati;

Vista la nota prot. F.800.XI/Ricl/2124 del 20 luglio 2000 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Trileptal nella forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 50 compresse divisibili 300 mg, e 50 compresse divisibili 600 mg;

Vista la nota prot. n. 0030989 del 1° agosto 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato i sotto indicati prezzi, calcolati secondo la normativa vigente, della specialità medicinale Trileptal nelle confezioni di seguito specificate:

A.I.C	Specialità-Confezione	Prezzo a ric. ind.	Prezzo al pubblico	Prezzo al pubblico −15%
028304018	Trileptal - 50 cpr 300 mg	24208,22	40.000	34.000
028304020	Trileptal - 50 cpr 600 mg	46713,35	77.100	65.500

Visto il provvedimento dirigenziale A.I.C. n. 812 del 23 ottobre 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, del Ministero della sanità, nel quale è stato disposto, in seguito alla delibera Cuf dell'8 e 9 febbraio 2000, la modifica degli stampati inerenti la specialità Trileptal;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Trileptal, a base di oxcarbazepina, della Novartis Farma S.p.a., con sede in Origgio (Varese), nella forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 50 compresse divisibili, 300 mg, A.I.C. n. 028304018 e 50 compresse divisibili, 600 mg, A.I.C. n. 028304020, è classificata in classe: «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, rispettivamente, di L. 34.000, I.V.A. compresa, e di L. 65.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo prevenzione sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 14

01A1309

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Ilaria», in comune di Lucca, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Viste le domande in data 11 maggio 2000, con le quali la società Mondialcarta S.p.a., con sede in Lucca, frazione Diecimo, località Renaccio, ha chiesto il riconoscimento delle acque minerali naturali «Fonte Ilaria» che sgorga dal pozzo P1 e «Vallefredda» che sgorga dal pozzo P2 nell'ambito del permesso di ricerca «Le Piagge» sito nei comuni di Lucca, e Pescaglia, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alle domande;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000: «Favorevole all'utilizzazione delle acque minerali sgorganti dai pozzi P1 e P2 come unica acqua minerale, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: può avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio»;

Vista la nota in data 11 dicembre 2000, con la quale la società Mondialcarta S.p.a. ha comunicato che per la vendita dell'acqua minerale sgorgante dai pozzi P1 e P2 intende utilizzare la denominazione «Fonte Ilaria»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Ilaria» che sgorga dai pozzi P1 e P2 nell'ambito del permesso di ricerca «Le Piagge» sito nei comuni di Lucca e Pescaglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 16 gennaio 2001

p: *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1075

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Türk Petra cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo «diplomierte assistentin fur physikalische medizin» rilasciato in Austria il 5 marzo 1987 dalla commissione

della scuola per il servizio fisioterapico presso l'ospedale Wilhelminenspital della città di Vienna, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il titolo «Diplomierte assistentin fur physikalische medizin» rilasciato in Austria il 5 marzo 1987 dalla commissione della scuola per il servizio fisioterapico presso l'ospedale Wilhelminenspital della città di Vienna, alla sig.ra Türk Petra, nata a Vienna il 13 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1300

DECRETO 23 gennaio 2001.

Rettifica al decreto 14 dicembre 2000, concernente il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ottico optometrista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa al sistema generale di riconoscimento della formazione che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale il titolo di studio Diplomado en optica y optometria, conseguito dalla sig.ra Eva Maria Valero Benito, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di ottico optometrista;

Considerato che si è incorsi in un errore materiale indicando l'attività di «ottico optometrista» in luogo dell'attività di «ottico»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Le parole di «ottico optometrista» di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001, sono rettificate in «ottico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1074

DECRETO 31 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Zhuleku Nadjezhda, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zhuleku Nadjezhda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 23 luglio 1998 dalla scuola superiore privata di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) alla sig.ra Zhuleku Nadjezhda nata a Konge (Albania) il giorno 14 agosto 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zhuleku Nadjezhda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A1295

DECRETO 31 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Cabrera Silva Sandra Maria, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cabrera Silva Sandra Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Equador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1987, presso la facoltà di Scienze Mediche dell'Universidad de Guayaquil (Ecuador) della sig.ra Cabrera Silva Sandra Maria nata a Guayaquil (Equador) il giorno 8 dicembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cabrera Silva Sandra Maria è autorizzata ad esercitate in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1296

DECRETO 31 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Huallpa Bengoa Gilda Cecilia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huallpa Bengoa Gilda Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1993, presso la Universidad nacional de San Agustin de Arequipa (Perù), della sig.ra Huallpa Bengoa Gilda Cecilia nata a Arequipa (Perù), il giorno 1° settembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Huallpa Bengoa Gilda Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1297

DECRETO 31 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Paprzyca Iwona, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paprzyca Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato il 5 giugno 1987 dal centro delle scuole mediche di Koszlin (Polonia) alla sig.ra Paprzyca Iwona, nata a Gniezno (Polonia) il giorno 16 settembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Paprzyca Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A1298

DECRETO 31 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Kuranovic Dzehva, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuranovic Dzehva ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinske Sestre conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinske Sestre rilasciato il 1977 dalla scuola media superiore di medicina di Tuzla (Bosnia-Erzegovina) alla sig.ra Kuranovic Dzehva nata a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il giorno 7 agosto 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kuranovic Dzehva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esecizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A1299

DECRETO 31 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dubalon Rodriguez Yamilet De La Caridad ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera pediatrica conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera pediatrica conseguito nell'anno 1988, presso l'istituto politecnico di infermieristica de L'Avana (Cuba) della sig.ra Dubalon Rodri-

guez Yamilet De La Caridad nata a L'Avana (Cuba) il giorno 18 luglio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere piediatrico.

2. La sig.ra Dubalon Rodriguez Yamilet De La Caridad è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera pediatrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ad accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1301

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 agosto 2000.

Delega di funzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Bargone, on. Salvatore Ladu e on. Antonino Mangiacavallo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Deleghe al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, recante la nomina del dott. Nerio Nesi a Ministro dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'avv. Antonio Bargone e dell'on. Salvatore Ladu;

Visto il decreto ministeriale n. 4280/4/3 del 20 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2000, registro n. 2, foglio n. 154, con il quale sono state individuate le funzioni e le materie delegate ai predetti sottosegretari di Stato in caso di assenza o impedimento del Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2000, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. Antonino Mangiacavallo;

Ritenuto che a seguito della predetta nomina si rende opportuno procedere ad una nuova ripartizione delle materie e delle funzioni da delegare ai Sottosegretari di Stato avv. Antonio Bargone, on. Salvatore Ladu e on. Antonino Mangiacavallo;

Nelle more dell'emanazione del regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni, sono riservati in ogni caso al Ministro:

1) il coordinamento delle questioni di carattere internazionale, comunitario o che coinvolgono rapporti infracomunitari;

2) gli atti di nomina, di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni che comunque coinvolgono rapporti internazionali, europei o infracomunitari;

3) le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale e di massima, oltre che al Consiglio di Stato e alle autorità indipendenti, all'Avvocatura dello Stato;

4) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, ricerche e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione, ricerca e per la progettazione e realizzazione di campagne informative e pubblicitarie;

5) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazioni ordinaria e straordinaria degli enti, consorzi, cooperative o società sottoposti a vigilanza del Ministero;

6) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali;

7) la nomina degli arbitri, nei giudizi in cui sia comunque parte l'amministrazione dei lavori pubblici;

8) le funzioni relative alle materie della direzione generale degli affari generali e del personale compreso l'ispettorato generale per i contratti;

9) le funzioni relative alle competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici;

10) i criteri per la concessione di contributi, concorsi e sovvenzioni.

2. Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti di direttiva, gli atti e i provvedimenti concernenti questioni di carattere politico o di particolare rilievo economico o finanziario, quali le concessioni autostradali, la legislazione speciale per Venezia e la sua laguna, per il collegamento sullo stretto di Messina e le determinazioni in materia di tariffe autostradali e idriche.

Art. 2.

1. Fermo il potere di indirizzo politico amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato avv. Antonio Bargone sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) le funzioni relative al coordinamento dell'attuazione delle direttive del Ministro dei lavori pubblici in materia di formazione del piano triennale dell'Anas e della puntuale e periodica ricognizione dello stato di attuazione del piano triennale 1997-1999, con eccezione delle concessioni autostradali e delle determinazioni sulle tariffe;

2) le materie della direzione generale delle opere marittime;

3) le materie della direzione generale della difesa del suolo ad esclusione delle funzioni inerenti il settore delle risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia, e le funzioni relative al coordinamento dell'attuazione dei programmi Interreg.

2. Il Sottosegretario di Stato Antonio Bargone è inoltre delegato a partecipare alle riunioni della commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, quando il Ministro dei lavori pubblici è delegato alla sua presidenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Fermo il potere di indirizzo politico amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato on. Salvatore Ladu sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) le materie della direzione generale del coordinamento territoriale con esclusione dei programmi Interreg e delle competenze sull'Anas;

2) le materie di competenza della direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale;

3) le materie di competenza della direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali ad esclusione delle funzioni inerenti le risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia.

Art. 4.

1. Fermo il potere di indirizzo politico amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato on. Antonino Mangiacavallo sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) le materie di competenza dell'ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale;

2) le materie concernenti le risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia;

3) le materie concernenti l'attuazione degli interventi straordinari nel Belice di competenza del Ministro dei lavori pubblici;

4) l'attuazione della legge 5 luglio 1989, n. 246, «Reggio Calabria»;

5) le iniziative dell'amministrazione in merito allo svolgimento a Palermo della conferenza sul crimine transnazionale.

Art. 5.

1. Gli on. Sottosegretari di Stato, secondo gli indirizzi concordati con il Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni scritte ed orali, alle interpellanze e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. L'applicazione delle suddette deleghe verrà esaminata mensilmente da un apposito comitato, formato dal Ministro, dai tre Sottosegretari, con la partecipazione del capo di Gabinetto e del capo ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 372

01A1073

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 gennaio 2001.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2001, alle emittenti televisive locali titolari di concessione, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente: «regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: «regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 27, comma 10:

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19.

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benifici previsti per l'anno 2001 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», di seguito indicato come «regolamento», deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, la province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:

a) l'indicazione dell'emittente cui essa si riferisce con gli estremi dell'atto concessorio, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento che si intendono sottoporre a valutazione; tali elementi possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attività radiodiffusiva;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2000 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996; n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per la successiva erogazione del contributo;

e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;

f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi delle dilazioni di pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e delle eventuali controversie giurisdizionali in corso, specificando l'oggetto e gli eventuali provvedimenti giurisdizionali già adottati; ove non sia ancora pervenuta la richiesta da parte dell'amministrazione per il pagamento del canone relativo agli anni 1998 e 1999, la dichiarazione avrà ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997 compreso, nonchè del canone per l'anno 2000, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;

g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normativa regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia già beneficiato;

h) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1998-2000. Nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile a ciascun bacino di utenza.

3. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale.

6. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma è erogato, entro il termina del 30 settembre 2001, un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2001.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A1335

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 2001.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000 del settore commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Vista la propria circolare esplicativa n. 900047 del 25 gennaio 2001, già disponibile sul sito internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni in favore del predetto «settore commercio» ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Considerato che è imminente la pubblicazione del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome in merito alle ulteriori attività ammissibili, alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorità ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale relativi al «settore commercio», di cui al punto 5 comma 5 del richiamato testo unico delle direttive;

Ritenuto di dovere fissare il termine iniziale di presentazione delle domande in concomitanza con la pubblicazione della suddetta circolare e di rinviare ad un seguente decreto la fissazione di quello finale in modo che risulti non antecedente al novantesimo giorno successivo alla richiamata circolare, in modo da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del «settore commercio» è fissato al giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, richiamata nelle premesse e disponibile sul sito internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'indirizzo www.minindustria.it Alla fissazione del termine finale si provvederà con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di novanta giorni dalla pubblicazione della detta circolare.

2. Alle predette domande si applicano le proposte delle regioni e delle province autonome in corso di approvazione con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa in cui il fac-simile è riportato nell'allegato n. 11 della richiamata circolare esplicativa n. 900047 del 25 gennaio 2001; per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utiliz-

zato il software predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che sarà reso disponibile sul predetto sito internet di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1334

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Dastoli Maria Concetta quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dastoli Maria Concetta ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio di «Kosmetikerin» conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, per le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di esistenza a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Kosmetikerin» conseguito in Svizzera dalla sig.na Dastoli Maria Concetta cittadina italiana;

Udito il parere positivo della Conferenza dei servizi di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 espresso nella seduta del 29 novembre 2000;

Decreta:

Il titolo professionale di «Kosmetikerin» conseguito in Svizzera in data 7 agosto 1997, dalla sig.ra Dastoli Maria Concetta nata a Lucerna il 25 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista previa iscrizione nelle apposite liste speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il dirigente generale: VITTORE

01A1398

DECRETO 29 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Meert M. Nathalie quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministro del lavoro la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetica a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Bio-Esthetique» conseguito in Belgio dalla sig.ra Meert M. Nathalie cittadina belga;

Udito il parere positivo della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 29 novembre 2000;

Decreta:

Il titolo professionale di «Bio-Esthetique» conseguito in Belgio in data 30 giugno 1987, dalla sig.ra Meert M. Nathalie nata a Scherbeek (Bruxelles) il 16 giugno 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il dirigente generale: VITTORE

01A1399

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «UNACOMAE - Unione nazionale cooperativa Ministero affari esteri - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 dicembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «UNACOMAE - Unione nazionale cooperativa Ministero affari esteri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «UNACOMAE - Unione nazionale cooperativa Ministero affari esteri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma costituita in data 3 giugno 1971 con atto a rogito notaio Vincenzo Butera di Roma, omologato dal tribunale di Roma in data 20 luglio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Mara Passeggeri, nata a Roma il 30 gennaio 1958, ed ivi residente in viale Mazzini, 132, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1191

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CREL - Centro di ricerche sull'economia e sul lavoro - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la sentenza in data 30 marzo 2000, n. 486/2000, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «CREL - Centro di ricerche sull'economia e sul lavoro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, partita I.V.A. n. 01891271007 - Registro società n. 4408/1987;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CREL - Centro di ricerche sull'economia e sul lavoro - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, partita I.V.A. n. 01891271007 - registro società n. 4408/1987, costituita in data 9 febbraio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Gennaro Mariconda di Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Eugenio Giovannetti, nato a Roma il 22 gennaio 1954, con studio in via Cola di Rienzo, 180, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1192

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro servizi diversi C.S.D. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Velletri già «Cooperativa Finanziaria Veliterna - Società cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 maggio 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 27 giugno 2000 effettuate nei confronti della società cooperativa «Centro servizi diversi - C.S.D. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Velletri, già cooperativa «Finanziaria Veliterna - Società cooperativa a r.l.», dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro servizi diversi - C.S.D. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Velletri già cooperativa «Finanziaria Veliterna - Società cooperativa a r.l.», costituita in data 27 gennaio 1973 con atto a rogito notaio Giuseppe Collosi di Velletri, omologato dal tribunale di Velletri con decreto del 3 luglio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Roberto Rinaldi, nato a Roma i 25 giugno 1964, con studio in Roma, via O. Tommasini, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1193

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fabrateria Vetus - Coop. a r.l.», in Ceccano, già cooperativa «LAV.EDIL. - Cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 settembre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Fabrateria Vetus - Cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano, già cooperativa «LAV.EDIL. - Cooperativa a r.l.», dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fabrateria Vetus - Cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano, già cooperativa «LAV.EDIL. - Cooperativa a r.l.» costituita in data 9 maggio 1981 con atto a rogito notaio dott. Alessandro de Donato di Monte San Giovanni Campano, iscritto presso il Collegio notarile di Frosinone, omologato dal tribunale di Frosinone il 29 maggio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Massimo Terrinoni, nato a Fiuggi il 14 maggio 1956, con studio in Frosinone, viale Mazzini, 69, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1194

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Future - Cooperativa a r.l.», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 maggio 1999 e successivo accertamento ispettivo in data 31 luglio 2000 effettuate nei confronti della società cooperativa «Future - Cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Future - Cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita in data 20 marzo 1987 con atto a rogito notaio Marina Stirpe di Ripi, iscritta al collegio notarile di Frosinone, omologato dal tribunale di Frosinone con decreto del 22 aprile 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Massimo Terrinoni, nato a Fiuggi il 14 maggio 1956 con studio in Frosinone, viale Mazzini n. 69, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1195

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio per la promozione cooperativa edilizia laziale Co.Pro.C.E.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la sentenza in data 30 marzo 2000, n. 485/2000, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della soc. coop.va «Consorzio per la promozione cooperativa edilizia laziale Co.Pro.-C.E.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, partita IVA 01311441008 - registro società n. 3192/1980;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio per la promozione cooperativa edilizia laziale Co.Pro.C.E.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 21 maggio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Renato Bissi - partita IVA 01311441008 - registro società n. 3192/2000 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Eugenio Giovanetti nato a Roma il 22 gennaio 1954 con studio in via Cola di Rienzo n. 180, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1252

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società mutua cooperativa edilizia Panta Rei - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la sentenza in data 23-24 novembre 2000 n. 176/00 R.Sent con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società mutua cooperativa edilizia Panta Rei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società mutua cooperativa edilizia Panta Rei» - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Genova, costituita in data 4 maggio 1962 con atto a rogito del notaio dott. Angelo Salina di Genova omologato dal tribunale di Genova in data 25 maggio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Angelo Costigliolo nato a Genova il 25 settembre 1936 e residente in Genova via Posalunga n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1254

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Palidoro - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 maggio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Palidoro - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), via Aurelia n. 2997, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Palidoro - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), via Aurelia n. 2997, costituita in data 20 aprile 1971 con atto a rogito notaio dott. Raffaele Capasso di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 13 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Roberto Ceccherini nato a Roma il 27 aprile 1964 e residente in Roma via Giulio Cesare n. 95, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1255

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli Casalalta Canalicchio», in Collazione, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 ottobre 1997, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli Casalalta Canalicchio - Società cooperativa a r.l., con sede in Collazione (Perugia), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli Casalalta Canalicchio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Collazione (Perugia), costituita in data 2 febbraio 1979, con atto a rogito del notaio dott. Sergio Ludovici di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto del 29 marzo 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Laura Minelli nata a Roma il 27 luglio 1969, ivi residente in via Egidio Albornoz n. 23, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1256

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Molitoria Valdelsana società cooperativa a responsabilità limitata Co.Mo.Va.», in Colle Val d'Elsa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 settembre 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa molitoria Valdelsana», società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Mo.Va. con sede in Colle Val d'Elsa - loc. Belvedere (Siena) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Molitoria Valdelsana» società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Mo.Va. con sede in Colle Val d'Elsa - loc. Belvedere (Siena), iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese al numero 791 del tribunale di Siena, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Leonardo Romagnoli nato a Firenze il 20 agosto 1961, con studio a Firenze via Niccolini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1257

DECRETO 26 gennaio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MANTOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, seconda parte, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale e nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, siano sciolte di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della cooperative di cui all'art. 2544, comma primo;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli art.2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidatore;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

Società cooperativa edificatrice Sambenedettina a responsabilità limitata con sede in S. Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito dott. Lanteri Vincenzina in data 28 febbraio 1964, repertorio n. 3701; registro imprese n. 3662; BUSC n. 535/86174;

Società cooperativa edilizia S. Giorgio a responsabilità limitata con sede in Mantova, costituita per rogito dott. Nicolini Giuseppe in data 27 maggio 1957, repertorio n. 14020; registro imprese n. 3000; BUSC n. 190/58137.

Mantova, 26 gennaio 2001

Il direttore reggente: DI STEFANO

01A1302

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 gennaio 2001.

Disposizioni esplicative dell'art. 22 del decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000.

IL DIRETTORE
DELLA UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, ed in particolare l'art 1, comma 1, che fissa al 1º gennaio 2001 la cessazione del regime autorizzatorio;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ed in particolare l'art. 22, con il quale è stato prorogato il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998 n. 85;

Considerato che alcune delle imprese di autotrasporto che hanno effettuato la conversione delle autorizzazioni ai singoli veicoli in autorizzazione globale all'impresa con successivo relativo raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, hanno esaurito il tonnellaggio loro assegnato;

Considerato che il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è entrato in vigore il giorno precedente a quello previsto nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85;

Considerato che le associazioni di categoria e gli operatori economici interessati hanno rappresentato una situazione di danno per quelle imprese che avvalendosi delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, ed avendo già convertito i titoli autorizzativi e completato il raddoppio degli stessi, hanno ordinato o acquistato altri veicoli;

Ritenuta la necessità di definire le situazioni venutesi a creare a motivo dell'esiguo lasso di tempo intercorrente fra il termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che dimostrino di aver acquistato o di essersi impegnate ad acquistare veicoli, con conseguente aumento del tonnellaggio che vada oltre quello derivante dalla conversione e raddoppio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, hanno facoltà di aumentare ulteriormente il tonnellaggio autorizzato in misura pari a quella dei veicoli acquistati o per i quali esista formale impegno all'acquisto.

Art. 2.

1. Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, le imprese devono farne richiesta entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, pena la non ammissibilità della richiesta stessa.

2. Le richieste devono pervenire entro il predetto termine all'ufficio provinciale della ex MCTC presso il quale l'impresa risulta iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose in conto di terzi e devono essere compilate secondo lo schema allegato al presente decreto.

Le domande devono essere accompagnate dal contratto di acquisto dei veicoli — in originale o copia autentica — ovvero dall'ordine di acquisto — in originale o copia autentica — dai quali sia desumibile la sottoscrizione entro la data del 30 dicembre 2000.

3. A seguito della presentazione della domanda, gli uffici provinciali competenti, ove non ravvisino motivi ostativi, autorizzano il corrispondente aumento di tonnellaggio in capo all'impresa interessata.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1

Schema di domanda

All'ufficio provinciale ex MCTC di ....

Il sottoscritto ....
nat... a .... residente a ....
in qualità di .... dell'impresa ....
iscritta all'Albo provinciale di .... in data ....
con numero ....

Dichiara:

di aver ottenuto la conversione dei titoli autorizzativi in autorizzazione all'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in data ....;

di essere stato autorizzato ad aumentare la capacità di trasporto raddoppiando la massa complessiva autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 in data ....;

di avere acquistato o di essersi impegnato ad acquistare n. ..... veicoli, pari a tonnellate .... presso .... di .... in data ....

chiede che, ai sensi del decreto .... gli venga concesso ulteriore incremento della massa autorizzata pari a ....

A tal fine produce:

a) originale (o copia autentica) del contratto d'acquisto ovvero originale (o copia autentica) dell'ordine d'acquisto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i documenti di cui sopra sono stati sottoscritti entro la data del 30 dicembre 2000.

Data, ...

Il richiedente: ....

La presente deve essere prodotta in bollo da L. 20.000 e qualora spedita per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, deve pervenire entro la data di cui all'art. 2 del decreto e deve essere accompagnata, oltre che dai documenti indicati, da copia del documento di riconoscimento del richiedente, al fine dell'identificazione dello stesso.

01A1208

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2001.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
006670	Alfio	600	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006802	Amadeus	400	HS	Advanta France (F)
006637	Amapa	500	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006641	Amiver	600	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006688	Arcangelo	700	HS	S.I.S. Società Italiana Sementi Spa (I) & Agritrading Srl (I)
006823	Asmar	600	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) & Dekalb Italia Spa (I)
006640	Avano	600	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006664	Azimut	400	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006646	Azuaga	700	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006879	Bergamis	500	HS	Pau Semences (F)
006677	Betty	600	HS	Maisadour (F)
006877	Brescou	500	HS	Pau Semences (F)
006618	Caledon	600	HS	Asgrow Seed Company (USA)
006643	Calioto	600	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006884	Calvis	500	HS	Pau Semences (F)
006613	Cesano	600	HS	Asgrow Seed Company (USA)
006661	Cevedale	600	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006830	Chisone	600	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) & Dekalb Italia Spa (I)
006607	Cigno	600	HS	Asgrow Seed Company (USA)
006639	Cristobal	500	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006818	DK567	500	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) & Dekalb Italia Spa (I)
006803	Elgon	600	HS	Advanta France (F)
006727	Energi	400	HS	Caussade Semences (F)
006723	Farwi	400	HS	Caussade Semences (F)
006725	Fleuri	500	HS	Caussade Semences (F)
006807	Goldfocus	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006808	Goldmaker	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006805	Goldpack	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006810	Goldrob	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006809	Goldstrim	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006660	GW1251	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson (USA)
006679	Hogan	700	HS	Sivam Spa (I)
006882	Homeris	700	HS	Pau Semences (F)
006651	Kalibo	600	HS	Kws Italia Spa (I) & Kws Seeds, Inc. (USA)
006650	Kamet	600	HS	Kws Italia Spa (I) & Kws Seeds, Inc. (USA)
006633	Kamido	400	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006647	Kandal	500	HS	Kws Italia Spa (I) & Kws Seeds, Inc. (USA)
006654	Karak	700	HS	Kws Italia Spa (I) & Kws Seeds, Inc. (USA)

006652	Kariba	600	HS	Kws Italia Spa (I) & Kws Seeds, Inc. (USA)
006656	Kilkis	700	HS	Kws Italia Spa (I) & Kws Seeds, Inc. (USA)
006742	Leonis	400	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006743	Leucade	400	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006635	Loptimo	500	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006638	Macapa	500	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006678	Marsala	700	HS	Agritrading Srl (I)
006785	Matamoros	500	HS	Panam France Sarl (F)
006724	Merci	400	HS	Caussade Semences (F)
006631	Narbone	500	HS	Maisadour (F)
006622	Newport	700	HS	Maisadour (F)
006619	Nikaia	600	HS	Maisadour (F)
006645	Orocue	700	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)
006871	Orphis	400	HS	Pau Semences (F)
006668	Pampero	700	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006675	Penalty	700	HS	Agritrading Srl (I)
006835	PR31G98	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006833	PR31R88	700	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006861	PR32F10	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006831	PR32J01	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006862	PR32R42	700	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006854	PR32W92	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006848	PR32Y52	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006839	PR33G47	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006844	PR34A92	500	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006857	PR35T80	400	HS	Pioneer Hi-Bred Int, Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia Spa (I)
006800	Prompt	600	HS	Advanta France (F)
006878	Referis	600	HS	Pau Semences (F)
006870	Ruralis	400	HS	Pau Semences (F)
006706	RX508	400	HS	Monsanto Sas (F)
006702	RX634	400	HS	Monsanto Sas (F)
006615	RX826	600	HS	Asgrow Seed Company (USA)
006772	Titano	700	HS	Agritrading Srl (I)
006872	Zembra	400	HS	Pau Semences (F)
006644	Zois	600	HS	Emilseme Spa (I) & Limagrain Genetics Corporation (USA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

Il decreto non è soggetto al « Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

01A1310

DECRETO 9 gennaio 2001.

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie ortive dal relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, in particolare l'art. 17-*bis*, quarto e quinto comma che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, nono comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione ai registri nazionali delle sotto elencate varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2010:

Specie	Varietà	D.M di iscrizione	D.M ultimo rinnovo
cetriolo	Sagin	5 ottobre 89	
fagiolo nano	Friverde	5 ottobre 89	
fagiolo nano	Goldrush	22 ottobre 80	5 ottobre 91
fagiolo nano	Sorano	5 ottobre 89	
fagiolo rampicante	Albino	5 ottobre 89	
fagiolo rampicante	Barbarossa	5 ottobre 89	
fagiolo rampicante	Bingo	5 ottobre 89	
fagiolo rampicante	Tricolore	5 ottobre 89	
finocchio	Everest	25 aprile 80	5 ottobre 91
finocchio	Tarquinio	5 ottobre 89	
lattuga	Lollo rossa	22 ottobre 80	5 ottobre 91
melanzana	Miranda	5 ottobre 89	
melanzana	Serena	5 ottobre 89	
melone	Legend	5 ottobre 89	
melone	Zenith	5 ottobre 89	
pisello a grano rugoso	Dawn	22 ottobre 80	5 ottobre 91
pisello a grano rugoso	Karina	12 dicembre 78	13 ottobre 90
pisello a grano rugoso	Navona	22 ottobre 80	5 ottobre 91
pomodoro	Alamo	5 ottobre 89	
pomodoro	Anita	5 ottobre 89	
pomodoro	Ausonio	5 ottobre 89	
pomodoro	Brigade	5 ottobre 89	
pomodoro	Carioca	5 ottobre 89	
pomodoro	Dianapeel	5 ottobre 89	
pomodoro	Elios	5 ottobre 89	
pomodoro	Ladino	25 aprile 80	5 ottobre 91
pomodoro	Nicam	5 ottobre 89	
pomodoro	Parmamech	25 aprile 80	5 ottobre 91
pomodoro	Peltro	5 ottobre 89	
pomodoro	Rosso Tovel	25 aprile 80	5 ottobre 91
spinacio	Kent	22 ottobre 80	5 ottobre 91

Specie	Varietà	D.M di iscrizione	D.M ultimo rinnovo
spinacio	Multoverde	22 ottobre 80	5 ottobre 91
zucchino	Astro	5 ottobre 89	
zucchino	Envoy	5 ottobre 89	
zucchino	Grifone	5 ottobre 89	

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

Specie	Varietà	D.M di iscrizione	D.M ultimo rinnovo
anguria	Sweet Favorite	5 ottobre 89	
cicoria	Pompeo	5 ottobre 89	
fagiolo nano	Fox	5 ottobre 89	
melone	Ferret	5 ottobre 89	
peperone	Licio	5 ottobre 89	
peperone	Ramos	5 ottobre 89	
pisello a grano rugoso	Esedra	22 ottobre 80	5 ottobre 91
pomodoro	Drava	5 ottobre 89	
pomodoro	Loira	5 ottobre 89	
pomodoro	Nilo	5 ottobre 89	
pomodoro	Patrizio	12 dicembre 78	13 ottobre 90
pomodoro	Ronco	5 ottobre 89	
pomodoro	Saidan	5 ottobre 89	
pomodoro	Sangro	5 ottobre 89	
pomodoro	Santuzzo	5 ottobre 89	
pomodoro	Sorrento	12 dicembre 78	13 ottobre 90
pomodoro	Vesuvio	12 dicembre 78	13 ottobre 90

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, ai sensi del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2003.

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione
anguria	Coral	5 ottobre 89
melone	Madras	5 ottobre 89
zucchino	Consul	5 ottobre 89

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

Il decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

01A1312

DECRETO 9 gennaio 2001.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie agrarie iscritte nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità di dette varietà nei relativi registri.

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
004607	Barbabietola da zucchero	America	Kws Italia spa (I) & Beta Seeed Inc. (USA)	**Kws Saat Ag (D)**
004878	Barbabietola da zucchero	Buffalo	Kws Italia spa (I) & Beta Seeed Inc. (USA)	**Kws Saat Ag (D)**
005721	Barbabietola da zucchero	California	Beta Seeed Inc. (USA)	**Kws Saat Ag (D)**
000185	Barbabietola da zucchero	Ellen	Kws Italia spa (I) & Beta Seeed Inc. (USA)	**Kws Saat Ag (D)**
002621	Barbabietola da zucchero	Glenda	Kws Italia spa (I) & Beta Seeed Inc. (USA)	**Kws Saat Ag (D)**
000282	Barbabietola da zucchero	Susan	Kws Italia spa (I) & Beta Seeed Inc. (USA)	**Kws Saat Ag (D)**
003912	Erba medica	Gigante Romea	Rossetti Antonio Mario, Elda e Ernesta	**Ditta Ancarani Pasquale**
000444	Erba medica	La Rocca	Istituto di genetica	**Sementi Samoggia**
001348	Frumento duro	Vento	Venturoli Sementi	**Venturoli Sementi & Agroservice spa**
001233	Frumento tenero	Mec	Azienda Agricola di Marco Michahelles e figli	**Apsovsementi SRL**
000096	Frumento tenero	Mieti	Azienda Agricola di Marco Michahelles e figli	**Apsovsementi SRL**
001238	Frumento tenero	Nobel	Azienda Agricola di Marco Michahelles e figli	**Apsovsementi SRL**

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

Il decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

01A1311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2001.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/2000. (Deliberazione n. 04/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2001;

Premesso che:

in data 28 dicembre 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 (di seguito deliberazione n. 237/2000) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;

sono stati riscontrati errori materiali nel testo della deliberazione sopra richiamata;

Vista la deliberazione n. 237/2000;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo della deliberazione dell'Autorità n. 237/2000;

Decreta:

Nell'art. 4, comma 4.8, il primo e il secondo alinea sono sostituiti dai seguenti:

NU_t sono i clienti attesi delle estensioni rilevanti;

NU_{AC-10} sono i clienti nuovi delle reti esistenti e quelli presenti al 31 dicembre dell'anno AC-9, al netto delle cessazioni, calcolati secondo la formula:

$$NU_{AC-10} = NU - \sum_{t=AC-9}^{AC} NU_t$$

Nell'art. 4, comma 4.9, l'espressione «nuovi clienti allacciati annui» è sostituita dall'espressione «nuovi clienti allacciati».

Nell'art. 4, comma 4.10, nel secondo alinea, la formula di calcolo NU_{AC-10} è sostituita dalla seguente

$$NU_{AC-10} = NU - \sum_{t=AC-9}^{AC} NU_t$$

Nell'art. 9, comma 9.4, nel terzo alinea, l'espressione «clienti allacciati ed attivi al 31 dicembre 1999» è sostituita dall'espressione «clienti allacciati ed attivi al 30 giugno 2000».

Nell'art. 9, comma 9.4, nel terzo e nel quarto alinea, l'espressione «consumi inferiori a 200.000 metri cubi standard» è sostituita dall'espressione «consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard».

Nell'art. 9, comma 9.4, nel quarto alinea, l'espressione «allacciati ed attivi al 30 giugno 2000» è soppressa.

Nell'art. 9, comma 9.5, nel secondo alinea, la formula:

$$Qm1 = \frac{cm + 58{,}5}{38{,}52}$$

è sostituita dalla formula:

$$Qm1 = \frac{cm + 58{,}5}{38{,}52 \times 0{,}975}$$

Nell'art. 12, comma 12.1, lettera *a)*, l'espressione «ai clienti attivi all'ultimo giorno» è soppressa.

Nell'art. 12, comma 12.1, lettera *c)*, l'espressione «clienti del mercato vincolato serviti al 30 giugno 2000 che hanno registrato nell'anno solare 1999» è sostituita dall'espressione «clienti del mercato vincolato che hanno registrato nell'anno base».

Nell'art. 12, comma 12.1, lettera *c)*, l'espressione «consumi inferiori a 200.000 metri cubi standard» è sostituita dall'espressione «consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard».

Nell'art. 12, comma 12.1, lettera *e)*, la formula «$VRD_1 = 0{,}85$ VRD» è sostituita dalla formula «$VRD_1 = 0{,}85\ RC_0$ - VRVD».

Nell'art. 12, comma 12.1, lettera *e)*, la formula «$VRD_1 = 1{,}15$ VRD» è sostituita dalla formula «$VRD_1 = 1{,}15\ RC_0$ - VRVD».

Nell'art. 12, comma 12.3, lettera *d)*, la formula «$VRD_2 = 0{,}85$ VRD» è sostituita dalla formula «$VRD_2 = 0{,}85\ RD_1$».

Nell'art. 12. comma 12.3, lettera *d)*, la formula «$VRD_2 = 1{,}15$ VRD» è sostituita dalla formula «$VRD_2 = 1{,}15\ RD_1$».

Nell'art. 18, comma 18.4, lettera *c)*, l'espressione «ai clienti attivi all'ultimo giorno» è soppressa.

Nell'art. 18, comma 18.6, l'espressione «in vigore dalla data di pubblicazione» è sostituita dall'espressione «alla data di pubblicazione».

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 24 gennaio 2001.

Milano, 24 gennaio 2001

Il presidente: RANCI

01A1313

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2001.

Modificazione dell'art. 27, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/2000. (Deliberazione n. 05/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2001,

Premesso che:

in data 28 dicembre 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha adottato la deliberazione n. 236/2000 recante norme per la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione del gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *c)* e *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 2, serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/2000);

l'Autorità ha stabilito all'art. 27, comma 1, della deliberazione n. 236/2000 che il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa agli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna;

l'Autorità ha avviato con delibera 3 agosto 2000, n. 148 (di seguito: delibera n. 148/2000), un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, all'art. 16, commi 2 e 5, all'art. 23, commi 2 e 4, e all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), in tema di esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe, ivi inclusa l'emanazione di un regolamento in materia di accertamento dello stato di sicuro funzionamento degli impianti di utenza, e che nell'ambito di tale procedimento è prevista la consultazione dei soggetti interessati;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 2, comma 12, lettere *c)* e *h)*;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, e in particolare l'art. 15;

la delibera n. 148/00;

la deliberazione n. 236/2000, e in particolare l'art. 27, comma 1;

Viste le lettere di Federgasacqua, del 4 gennaio 2001 (prot. Autorità n. 157), di GasIt, dell'8 gennaio 2001 (prot. Autorità n. 255), e della Società italiana per il Gas, del 10 gennaio 2001 (prot. Autorità n. 414), con le quali sono stati evidenziati problemi applicativi, nonché possibili danni economici per le aziende del settore per quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della deliberazione n. 236/2000;

Considerato che:

i distributori di gas hanno responsabilità di pronto intervento anche in seguito a segnalazione di dispersioni di gas sugli impianti a valle del punto di consegna, e che in generale il cliente finale in quanto proprietario o gestore degli impianti non è in grado, nella maggior parte dei casi, di valutare e di far fronte tempestivamente al rischio per l'incolumità pubblica dovuto all'insorgere di dispersioni di gas sui medesimi impianti;

l'obbligo di pronto intervento in seguito a segnalazione di dispersione di gas implica che il distributore, al fine di tutelare la pubblica incolumità, ha la facoltà di sospendere o negare l'alimentazione del punto di consegna in caso di pericolo, senza che ciò comporti per lo stesso distributore obblighi di verifica complessiva degli impianti a valle del punto di consegna e di un loro eventuale ripristino in condizioni di buon funzionamento;

Ritenuto che allo scopo di evitare interpretazioni estensive o difformi sia opportuno modificare l'art. 27, comma 1, della deliberazione n. 236/2000, specificando che il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa alla segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna, eventualmente sospendendo o negando la fornitura del gas fino a quando il cliente non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas nei casi in cui questa abbia origine sui medesimi impianti;

Delibera:

Art. 1.

Pronto intervento per impianti a valle del punto di consegna

Il comma 1 dell'art. 27 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 2 - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, è sostituito dal seguente: «Il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamta per pronto intervento relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna. Al fine di garantire la pubblica incolumità il distributore può sospendere o negare la fornitura di gas fino a quando il cliente finale non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 24 gennaio 2001

Il presidente: RANCI

01A1314

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2001.

Assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione. (Deliberazione n. 1/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità;

Vista la delibera n. 17/1998 recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 217/1999 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Vista la propria delibera n. 410/1999 del 22 dicembre 1999 «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la propria delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, «Modifiche alla delibera n. 410/1999 recante: Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.147 del 26 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000 di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000 «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il bando di gara del Ministero delle comunicazioni per la licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000;

Visto il disciplinare di gara approvato con deliberazione del Comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000, relativo alla licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), in data 31 luglio 2000, e successive integrazioni;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, «Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/-DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)01 del 28 marzo 2000, sull'estensione della decisione n. ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l'introduzione del sistema terrestre di comunicazioni mobili universali (UMTS);

Vista la specifica tecnica del Third Generation Partnership Project (3GPP) n. 3G TS 25.104 v3.2.0

(2000-3) sullo standard di trasmissione e ricezione radio dell'UMTS Terrestrial Radio Access UTRA (BS) FDD;

Vista la specifica tecnica del Third Generation Partnership Project (3GPP) n. 3G TS 25.105 v3.2.0. (2000-3) sullo standard di trasmissione e ricezione radio dell'UMTS Terrestrial Radio Access UTRA (BS) TDD;

Visti i provvedimenti del Ministero delle comunicazioni del 7 novembre 2000 di aggiudicazione della gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

Visti gli atti del procedimento di gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione consegnati in data 18 dicembre 2000 all'Autorità dal Ministero delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle licenze agli aggiudicatari;

Considerato che tutti gli aggiudicatari della licitazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione hanno dichiarato, così come previsto dalla delibera n. 410/1999, art. 5, comma 3, di adottare lo standard UMTS della famiglia IMT-2000;

Considerato che il processo di standardizzazione dei sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione viene attuato attraverso un progetto di partecipazione di vari organismi, tra cui partner dell'industria ed enti di standardizzazione regionali, tra cui l'ETSI, denominato 3GPP (Third Generation Partnership Project), le cui specifiche vengono poi adottate dai suddetti organismi di standardizzazione;

Considerato che l'attuale sviluppo della standardizzazione in ambito 3GPP per quanto attiene all'UMTS ha prodotto lo standard conosciuto come UMTS Release 99, cui i vincitori della gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi mobili di terza generazione hanno dichiarato di aderire, salvo successive evoluzioni;

Considerato che l'Autorità tiene come riferimento, nell'ambito dei sistemi UMTS FDD e TDD, le maschere spettrali di emissione e ricezione dei segnali, secondo le specifiche tecniche del 3GPP, ai fini dell'installazione degli apparati da parte dei soggetti assegnatari delle frequenze UMTS, e che potrà adottare disposizioni diverse adeguandosi alla futura normativa ETSI o CEPT al riguardo;

Sentiti nel corso del procedimento istruttorio i cinque aggiudicatari delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione in merito ai criteri di assegnazione delle frequenze ed allo schema stesso di assegnazione, con le risultanze di seguito riportate:

1. L'Autorità, al fine di assegnare i blocchi di frequenze agli aggiudicatari, ha proceduto dapprima ad acquisire le posizioni degli stessi in merito ai criteri di assegnazione ed alle eventuali preferenze relative al posizionamento della risorsa spettrale loro aggiudicata all'interno della banda designata per l'UMTS terrestre;

2. Successivamente l'Autorità, in data 5 dicembre 2000, ha proposto a ciascun aggiudicatario uno schema di assegnazione delle posizioni dei blocchi di frequenze, che tiene conto, tra l'altro, dell'uso efficiente dello spettro;

3. In data 15 dicembre 2000, l'Autorità ha consegnato agli aggiudicatari, sulla base dello schema di cui al punto precedente, una proposta relativa agli intervalli di variazione della frequenza centrale delle portanti all'interno della risorsa spettrale assegnata a ciascun aggiudicatario;

4. In data 4 gennaio 2001 l'Autorità, anche a seguito delle osservazioni ricevute in merito alle proposte formulate, ha convocato gli aggiudicatari, ha discusso in dettaglio le opzioni tecniche relativamente al posizionamento delle portanti ed alla disposizione dei blocchi FDD e TDD.

Considerato che, alla luce di quanto premesso, l'Autorità, ai fini del rilascio delle licenze, ha ritenuto opportuno procedere:

1. All'adozione dell'ordine di posizionamento dei blocchi di frequenze FDD e TDD assegnati agli aggiudicatari secondo la proposta formulata dall'Autorità in data 5 dicembre 2000;

2. Alla determinazione, anche sulla base delle risultanze di un gruppo di lavoro tecnico formato da rappresentanti dell'Autorità stessa e dei cinque aggiudicatari, degli intervalli utili per il posizionamento delle portanti nei blocchi assegnati.

Considerato che altre soluzioni atte a migliorare la gestione dello spettro in ordine al posizionamento delle portanti saranno oggetto di analisi del predetto gruppo di lavoro tecnico.

Udite le relazioni del Presidente e dei Commissari prof. Silvio Traversa e avv. Alessandro Luciano;

Delibera:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FREQUENZE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'art. 1, comma 1, della delibera n. 388/00/CONS.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 della delibera n 410/1999 del 22 dicembre 1999.

Art. 2.

Designazione delle frequenze nominali

1. Le frequenze nelle bande da 1920 MHz a 1980 MHz e quelle da 2110 a 2170 MHz sono designate per l'utilizzo in modalità FDD in maniera accoppiata. La direzione di trasmissione è dal mobile nella banda inferiore e dalla rete nella banda superiore.

2. Le frequenze nelle bande da 1900 MHz a 1920 MHz e da 2020 MHz a 2025 MHz sono designate per l'utilizzo in modalità TDD.

3. Le bande di frequenza di cui ai commi 1 e 2 sono divise in cinque porzioni di banda, nominate da A ad E, assegnabili ai cinque soggetti aggiudicatari della licitazione per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, secondo quanto riportato nella tabella in annesso 1.

Art. 3.

Assegnazione delle frequenze

1. Il blocco di frequenze denominato A, definito nell'Allegato 1, è assegnato alla Società IPSE 2000 S.p.a.

2. Il blocco di frequenze denominato B, definito nell'Allegato 1, è assegnato alla Società Telecom Italia Mobile S.p.a.

3. Il blocco di frequenze denominato C, definito nell'Allegato 1, è assegnato alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.a.

4. Il blocco di frequenze denominato D, definito nell'Allegato 1, è assegnato alla Società Andala 3G S.p.a.

5. Il blocco di frequenze denominato E, definito nell'Allegato 1, è assegnato alla Società Omnitel Pronto Italia S.p.a.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della delibera n. 410/1999, le frequenze assegnate con il presente provvedimento sono rese disponibili a partire dal 1° gennaio 2002.

7. L'Autorità, tenuto conto della decisione n. ERC/DEC/(99)25 di cui in premessa ed anche avvalendosi delle risultanze del gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo art. 4, definisce, entro il 30 aprile 2001, con apposito provvedimento, i limiti per il posizionamento delle portanti all'interno delle porzioni di spettro di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE PORTANTI PER I BLOCCHI DI FREQUENZE DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONI MOBILI DI TERZA GENERAZIONE

Art. 4.

Apertura del procedimento e costituzione del gruppo di lavoro tecnico

1. È avviato un procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione di un provvedimento ai fini del posizionamento delle portanti all'interno della porzione di spettro assegnata a ciascun aggiudicatario.

2. Nell'ambito del procedimento di cui al comma precedente è istituito un gruppo di lavoro tecnico, per la valutazione delle opzioni e la formulazione di una proposta relativa al posizionamento delle portanti all'interno della porzione di spettro assegnata a ciascun aggiudicatario.

3. Il gruppo di cui al comma 2 è coordinato dal responsabile del procedimento ed è composto da personale dell'Autorità e rappresentanti degli aggiudicatari.

4. Al gruppo di lavoro tecnico sono invitati a partecipare rappresentanti del Ministero delle comunicazioni.

5. Il gruppo di lavoro tecnico può audire Società produttrici di apparati per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione ed altri esperti esterni.

6. Il gruppo di lavoro tecnico predispone entro il 31 marzo 2001 una relazione finale.

7. Il Direttore del Dipartimento Regolamentazione provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'efficacia dell'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento è subordinata, per ciascun assegnatario, al rilascio della relativa licenza.

2. L'assegnazione di frequenze risultante dal presente provvedimento non dà luogo ad alcun titolo ai fini dell'assegnazione agli aggiudicatari di altre frequenze, nella banda allocata o che sarà allocata all'UMTS o ad altro standard della famiglia IMT-2000, terrestre o satellitare, ovvero della destinazione all'uso per i servizi mobili di terza generazione di frequenze in altra banda.

La presente delibera è notificata agli aggiudicatari e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 gennaio 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO 1

Tabella riepilogativa della suddivisione delle frequenze disponibili per i sistemi mobili terrestri di terza generazione, ai fini dell'assegnazione ai soggetti aggiudicatari.

Blocco	Frequenze per uso FDD (banda nominale) in MHz	Frequenze per uso TDD (banda nominale) in MHz
A (35 MHz)	1920 - 1935 e 2110 - 2125	1915 - 1920
B (25 MHz)	1935 - 1945 e 2125 - 2135	1910 - 1915
C (25 MHz)	1945 - 1955 e 2135 - 2145	2020 - 2025
D (35 MHz)	1955 - 1970 e 2145 - 2160	1900 - 1905
E (25 MHz)	1970 - 1980 e 2160 - 2170	1905 - 1910

01A1201

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone relativamente alle modalità di revisione dello stesso;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito da parte del Ministro competente sugli statuti di autonomia delle singole università;

Vista la deliberazione assunta in data 20 luglio 2000 dal senato accademico integrato recante la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa all'integrazione della denominazione dell'Università degli studi di Reggio Calabria con l'aggettivazione «Mediterranea»;

Vista la nota ministeriale prot. 2721 del 10 ottobre 2000;

Vista la nota rettorale prot. 498/MR dell'11 gennaio 2001;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione dell'Università degli studi di Reggio Calabria è così modificata ed integrata:

Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.

L'art. 1, primo rigo, dello statuto di autonomia è integrato come di seguito:

«Art. 1. — *Natura e fini.*

L'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, ...;»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 11 gennaio 2001

Il rettore: BIANCHI

01A1303

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 15 e 16 gennaio 2001 per urgenti ed indifferibili lavori di ripristino dell'immobile;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 15 e 16 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A1071

DECRETO 23 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il presidente della commissione tributaria di Varese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 15 e 20 gennaio 2001 a seguito di problemi derivanti dall'instabilità dell'immobili:

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Varese dal 15 al 20 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A1072

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 febbraio 2001, n. **930035.**

Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122 della *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle modalità ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attività estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state indicate, tra l'altro, al punto 2.1, alcune delle condizioni per l'ammissibilità alle agevolazioni e, tra queste, quelle relative alla piena disponibilità del suolo e/o degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma da agevolare.

Tale piena disponibilità, per i programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendono utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, è riferita alla sede operativa di cui tali imprese stesse devono essere titolari nel territorio della regione interessata, sede che, peraltro, deve risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

In relazione al tema della piena disponibilità e della sede operativa nella regione da parte di tali imprese, sono state avanzate alcune richieste di chiarimento da parte delle banche concessionarie riguardanti alcuni casi particolari. Sull'argomento, anche al fine di assicurare la massima uniformità nelle determinazioni istruttorie delle banche stesse, si forniscono le indicazioni che seguono in riferimento a ciascuna delle problematiche evidenziate.

1. La sussistenza della sede operativa nella regione è richiesta per le sole imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione stessa. Tale condizione è mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel territorio della regione ha carattere di stabilità e continuità e non di episodicità. A tale riguardo si precisa che la sede operativa può coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa, con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al registro delle imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilità entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

2. Qualora il programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili (terreni e/o fabbricati) che l'impresa già possiede o che intende acquistare o realizzare, la disponibilità dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volontà di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una determinata regione, può non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa risultante dal certificato del registro delle imprese all'atto della

domanda, bensì, in analogia a tutte le altre imprese dei settori diversi da quello delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovrà essere comprovata, attraverso idonea documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

3. Le imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del modulo di domanda, che sono dispensate dal comprovare in tale data l'iscrizione al registro delle imprese, sono comunque tenute a dimostrare, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, la disponibilità dell'immobile ove ubicare la sede operativa nella regione (vedi precedente punto 1) ovvero ove realizzare gli interventi del programma (vedi precedente punto 2); la sussistenza della sede operativa stessa dovrà poi essere comprovata, attraverso il certificato di iscrizione al registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione finale di spesa.

Roma, 5 febbraio 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A1336

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

CIRCOLARE 30 gennaio 2001, n. **478/M.A.**

Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale - art. 34, legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

Associazione italiana editori - via delle Erbe, 2 - 20121 Milano

Associazione italiana piccoli editori (AIPE) - via Trastevere, 236 - 00153 Roma

UNIGEC-CONFAPI - via della Colonna Antonina, 52 - 00186 Roma

Associazione bancaria italiana (ABI) - piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Mediocredito centrale S.p.a. - via Piemonte, 48/51 - 00187 Roma

e, per conoscenza

Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto via del Collegio romano, 27 - 00186 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - via Boncompagni, 15 - 00187 Roma

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono elaborati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento.

Si rammenta che, a norma del decreto attuativo le sopra indicate richieste devono pervenire all'ufficio di segreteria della commissione entro il 31 maggio di ogni anno. Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovrà essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.

Al fine di regolamentare l'introduzione dell'euro nei rapporti finanziari di questa amministrazione, si informa che dal 1° gennaio 1999 e per l'intero periodo transitorio le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, potranno esprimere gli importi in lire o in euro.

Se la scelta da parte dell'impresa beneficiaria sarà quella di adottare l'euro, tutte le successive comunicazioni monetarie, inerenti la medesima richiesta di agevolazione, sia da parte del Ministero che della Casa editrice e delle banche, verranno, obbligatoriamente, indicate in euro.

Nel caso in cui l'impresa dovesse scegliere la lira, potrà, comunque, chiedere di utilizzare l'euro per il proseguo della procedura, dandone comunicazione scritta al Ministero, entro la data di stipula del contratto di finanziamento.

Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire o in euro a prescindere dalla denominazione scelta.

Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, potranno dal 1° gennaio 1999 stipulare le delibere ed i contratti di mutuo in euro, in tal caso in aggiunta agli importi indicati in euro detti documenti dovranno riportare le corrispondenti conversioni in lire, poiché le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in lire.

Qualora i predetti istituti di credito decidessero di utilizzare, per l'accredito dei contributi in oggetto, un conto corrente in euro dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio ministeriale.

Si rammenta che dal 1° gennaio 2002 tutti gli importi indicati nelle domande presentare dovranno essere espressi in euro, così come tutte le comunicazioni monetarie inerenti l'iter procedurale e i contributi liquidati saranno automaticamente convertiti, secondo la normativa in vigore, in euro.

Si informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge, e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.

Roma, 30 gennaio 2001

Il direttore generale: SICILIA

01A1248

CIRCOLARE 30 gennaio 2001, n. **479/us.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Associazione italiana editori - via delle Erbe, 2 - 20121 Milano

Associazione italiana piccoli editori (AIPE) - via Trastevere, 236 - 00153 Roma

UNIGEC-CONFAPI - via della Colonna Antonina, 52 - 00186 Roma

Unione stampa periodica italiana - via Bardanzellu, 95 - 00155 Roma

Federazione italiana editori giornali - via Piemonte, 64 - 00187 Roma

Federazione nazionale stampa italiana - corso V. Emanuele II, 349 - 00188 Roma

Sindacato nazionale scrittori - via Ofanto, 18 - 00198 Roma

Sindacato libero scrittori - via IV Novembre, 152 - 00187 Roma

e, per conoscenza:

Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto via del Collegio romano, 27 - 00186 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - via Boncompagni, 15 - 00187 Roma

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale - viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di 4 miliardi annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2001, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - divisione editoria - via del Collegio romano, 27 - 00186 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2001.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'esatta osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.

Si comunica inoltre che il pagamento del contributo assegnato, estinguibile mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale, potrà essere erogato in euro su specifica richiesta scritta da parte del beneficiario, da apporsi nel citato modello di cui all'allegato *A* della domanda, al punto relativo alle modalità di pagamento. Tale erogazione avverrà obbligatoriamente in euro per i contributi che verranno liquidati nell'anno 2002.

Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 30 gennaio 2001

Il direttore generale: SICILIA

Allegato A

QUESTIONARIO per l'annata 2 0 0 0

TESTATA DELLA RIVISTA...

....

PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....

....

Indirizzo * e tel..

CODICE FISCALE ....

REDAZIONE - indirizzo e tel...

....

DIRETTORE (se diverso dal responsabile)..

DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....

....

IMPRESA EDITORIALE...

....

Indirizzo * e tel..

CODICE FISCALE ....

STAMPATORE...

PERIODICITA'...

TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA...

IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO..

ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA..

FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA 2000..

DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA 2000..

INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ....

....

DATA E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA..............................

....

DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....

....

MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate bancarie ABI CAB e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)...

....

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI..

....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA...............

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

Allegato B

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87; -

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Certificato di iscrizione della testata presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 5 L. 8.2.1948, n. 47, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato;

e) Certificato di iscrizione presso il Registro Nazionale della Stampa, ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato. Al riguardo si fa presente che, a termini del 3° comma dell'art. 13 del D.P.R. 27.4.1982, n.268, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dai suddetti articoli, potranno essere rilasciate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni anche a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ministero;

f) Certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto. In luogo del predetto certificato potrà essere prodotta relativa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante;

g) Certificato valido di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese – con l'indicazione della vigenza, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato;

h) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

L'autocertificazione sotto indicata può essere presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall'art. 2 della L. 24.11.1998 n. 403, oppure, se contestuale ad una istanza, può essere firmata davanti al dipendente addetto o inviata, con allegata copia del documento d'identità di colui che sottoscrive, per posta, per fax (n. 06 6723380) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
- Divisione Editoria
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al tribunale – sezione per la stampa e l'informazione - ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Il sottoscritto nato a il
residente in via
quale proprietario/legale rappresentante dell'impresa
sede del perodico sotto indicato, in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi di cui all'art. 25 della legge indicata in oggetto, relativa alle pubblicazioni edite nel 1999

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che in data è stato iscritto presso il Registro della stampa del tribunale di il periodico "

al n. con periodicità

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che del suddetto periodico risulta essere:
PROPRIETARIO
Sede/residenza
Rappresentato legalmente da
nato a il residente a

EDITORE
Sede/residenza
Rappresentato legalmente da
nato a il residente a

DIRETTORE RESPONSABILE
Nato a il residente a

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai contributi assegnati.

Data Firma

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della L. 15.5.1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 6723380) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
- Divisione Editoria
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto nato a il
residente in via
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale codice fiscale
partita IVA

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, che l'impresa svolge regolarmente la propria attività presso la sede di via

ed è iscritta al Registro delle imprese di al n. in data
oggetto sociale:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data Firma

..l... sottoscritt... dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data Firma

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della L. 15.5.1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 6723380) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
- Divisione Editoria
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al registro nazionale della stampa ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

...l... sottoscritt... in qualità di
della impresa editoriale
con sede a
codice fiscale
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 1999

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro Nazionale della Stampa presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero in data quale editore de periodic appresso indicat :

1) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

2) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

3) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

01A1249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Bratislava il 30 luglio 1998.

Il giorno 22 novembre 2000, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Bratislava il 30 luglio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 maggio 2000, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2000.

In conformità all'articolo 12, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 22 novembre 2000.

01A1315

Rilascio di exequatur

In data 23 gennaio 2001, il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Angelo Massimo Rubino, console onorario della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka a Napoli.

01A1205

Istituzione di un consolato onorario in Ostenda

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Ostenda (Belgio) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Ostenda (Belgio) un consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Bruxelles con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia della Fiandra Occidentale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2001

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A1076

Istituzione di un consolato onorario in Anversa

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Anversa (Belgio) un Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Bruxelles con circoscrizione territoriale: la provincia di Anversa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2001

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A1077

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in Scutari, istituito il 1° dicembre 2000, e conseguente rideterminazione di quella della Cancelleria consolare operante presso l'Ambasciata d'Italia in Tirana.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia di prima categoria in Scutari (Albania) è cosi determinata: distretti di Scutari, Malesi e Madhe, Tropoja, Has, Kukes, Diber, Mirdite, Lezhe, Puke.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Tirana (Albania) è modificata come segue: Distretti di Tirana, Bulqize, Devoli, Durazzo, Elbasan, Gramsb, Kavaje, Kolonje, Korce, Kruje, Kurbin, Librazhd, Mat, Peqin, Pogradec.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A1209

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Winnipeg (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Bruno Benedetto Crugnale, vice console onorario in Winnipeg (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Toronto;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2001

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A1210

Limitazioni di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Aalesund (Norvegia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Nils Helge Aarseth, agente consolare onorario in Aalesund (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo (Norvegia) di ogni tipo di atto o istanza pervenuto dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili;

2) informare l'Ambasciata d'Italia in Oslo di ogni situazione che richieda l'intervento delle autorità italiane da risolversi sulla base di indicazioni fornite caso per caso;

3) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2001

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A1211

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 1° febbraio 2001:

Barisone Mauro, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zannino Giulio, notaio residente nel comune di Impruneta, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Santalucia Elena, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Scandicci, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Morello Umberto, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Santa Margherita Ligure, distretto notarile di Genova, con l'anzidetta condizione;

Ancillotti Costanza, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Barga, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Giusti Lamberto, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Capannori, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zuccarello Nando, notaio residente nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Sguera Ruggiero, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Gardelli Stefano, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Fidenza, distretto notarile di Parma, con l'anzidetta condizione.

01A1305

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9325
Yen giapponese	108,36
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,63840
Corona svedese	8,9125
Franco svizzero	1,5392
Corona islandese	79,56
Corona norvegese	8,1875
Lev bulgaro	1,9542
Lira cipriota	0,57937
Corona ceca	34,672
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,27
Litas lituano	3,7309
Lat lettone	0,5765
Lira maltese	0,4097
Zloty polacco	3,7870
Leu romeno	24963
Tallero sloveno	215,5731
Corona slovacca	43,732
Lira turca	632917
Dollaro australiano	1,7030
Dollaro canadese	1,4092
Dollaro di Hong Kong	7,2734
Dollaro neozelandese	2,1062
Dollaro di Singapore	1,6302
Won sudcoreano	1178,91
Rand sudafricano	7,2945

Cambi del giorno 9 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9227
Yen giapponese	108,30
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,63820
Corona svedese	8,9115
Franco svizzero	1,5348
Corona islandese	79,16
Corona norvegese	8,1855
Lev bulgaro	1,9537
Lira cipriota	0,57951
Corona ceca	34,570
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,48
Litas lituano	3,6899
Lat lettone	0,5728
Lira maltese	0,4085
Zloty polacco	34,7877
Leu romeno	24657
Tallero sloveno	215,5646
Corona slovacca	43,663
Lira turca	628133
Dollaro australiano	1,7170
Dollaro canadese	1,3931
Dollaro di Hong Kong	7,1964
Dollaro neozelandese	2,1080
Dollaro di Singapore	1,6123
Won sudcoreano	1163,99
Rand sudafricano	7,2783

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1549 - 01A1550

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fobidon»

Con il decreto n. 800.5/R.M.118/D18 del 29 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: FOBIDON;

A.I.C. n. 026388 037 - BB 6 supposte 10 mg;

A.I.C. n. 026388 076 - sospensione gocce 1% 30 ml;

A.I.C. n. 026388 088 - 10 fiale 10 mg 2 ml;

A.I.C. n. 026388 090 - 10 fiale 4 mg 2 ml.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A1323

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depuran»

Con il decreto n. 800.5/R.M.703/D19 del 30 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: DEPURAN;

A.I.C. n. 023841 024 - 20 compresse.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Natterman & CIE GMBH, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a.

01A1322

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Masticalcium»

Con il decreto n. 800.5/R.M.766/D20 del 30 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: MASTICALCIUM;

A.I.C. n. 027430 014 - 20 compresse masticabili 500 mg.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Shire Pharmaceutical Limited, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a.

01A1321

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frumil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.767/D21 del 30 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: FRUMIL;

A.I.C. n. 026870 016 - 28 compresse.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rorer Health Care Ltd, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a..

01A1320

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasonil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D22 del 30 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: LASONIL;

A.I.C. n. 020127 027 - «H» unguento g 40.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A1319

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurarmonil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.703/D23 del 30 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: NEURARMONIL;

A.I.C. n. 026280 014 - 30 compresse 30 mg.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Nattermann & CIE GMBH, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a.

01A1318

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hexastat»

Con il decreto n. 800.5/R.M.764/D24 del 30 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: HEXASTAT;

A.I.C. n. 025203 011 - 25 capsule 100 mg.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bellon, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a.

01A1316

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Berkatens»

Con il decreto n. 800.5/R.M.765/D25 del 30 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: BERKATENS;

A.I.C. n. 027535 018 - 30 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 027535 020 - 30 compresse 80 mg;

A.I.C. n. 027535 032 - 30 compresse 120 mg.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Berk Pharmaceuiticals Ltd, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a.

01A1317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dacriosol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 946 del 6 dicembre 2000

Società Alcon Italia S.p.a. - Via Roma, 108 Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina Dè Pecchi (Milano)

Specialità medicinale: DACRIOSOL:

Collirio flacone contagocce 10 ml - A.I.C. n. 032147011;

Collirio 30 fiale monodose 0,4 ml - A.I.C. n. 032147047.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Dacriosol, collirio flacone contagocce 10 ml A.I.C. n. 032147011 Dacriosol, collirio 30 fiale monodose 0,4 ml A.I.C. n. 032147047, prodotti anteriormente all'8 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto n. 579 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 4 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duratirs»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 947 del 6 dicembre 2000

Società Alcon Italia S.p.a. via Roma, 108 Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina Dè Pecchi (Milano).

Specialità medicinale: DURATIRS:

Tubo a punta oftalmica 3,5 g - A.I.C. n. 032149015.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Duratirs, tubo a punta oftalmica 3,5 g A.I.C. n. 032149015, prodotti anteriormente all'8 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 580 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 4 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Poli Wit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 948 del 6 dicembre 2000

Società Fisiopharma S.r.l., nucleo industriale - 84020 Palomonte (Salerno).

Specialità medicinale: POLI WIT:

10 compresse effervescente 4,5 g - A.I.C. n. 021082021;

10 compresse 500 mg - A.I.C. n. 021082045;

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 021082058.

oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Poli Wit, 10 compresse effervescente 4,5 g A.I.C. n. 021082021 Poli Wit, 10 compresse 500 mg A.I.C. n. 021082045 Poli Wit, 20 compresse 500 mg A.I.C. n. 021082058, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 497 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 16 novembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intralipid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 952 del 20 dicembre 2000

Società Fresenius Kabi Italia S.p.a. - Via Camagre, 41-43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Specialità medicinale: INTRALIPID:

IV 1 Flacone 500 ml 10% - A.I.C. n. 024385015;

IV 1 Flacone 100 ml 20% - A.I.C. n. 024385039;

IV 1 Flacone 250 ml 20% - A.I.C. n. 024385041;

IV 1 Flacone 500 ml 20% - A.I.C. n. 024385054.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Intralipid, IV 1 Flacone 500 ml 10% AIC n. 024385015 Intralipid, IV 1 Flacone 100 ml 20% AIC n. 024385039 Intralipid, IV 1 Flacone 250 ml 20% AIC n. 024385041 Intralipid, IV 1 Flacone 500 ml 20% AIC n. 024385054 prodotti anteriormente al 18 novembre 1999 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 555 del 14 ottobre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 12 novembre 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nepituss»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 954 del 22 dicembre 2000

Società Bioindustria farmaceutici S.r.l., - strada statale 156 Km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina)

Specialità medicinale: NEPITUSS:

gocce 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028620019.

sciroppo 0,1% flacone 200 ml - A.I.C. n. 028620021.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nepituss» sciroppo 0,1% flacone 200 ml AIC 028620021 e «Nepituss» gocce 1% flacone 30 ml AIC 028620019 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto n. 250 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 21 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Atropina Lux, Ciclolux, Luxazone, Pilocarpina Lux».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 958 del 22 dicembre 2000

Società Allergan S.p.a. via Salvatore Quasimodo, 134/138 - 00100 Roma.

Specialità medicinali: ATROPINA LUX, CICLOLUX, LUXAZONE, PILOCARPINA LUX.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Atropina Lux, Ciclolux, Luxazone, Pilocarpina Lux, nelle forme e confezioni indicate nel decreto n. 632 del 6 giugno 2000, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del suddetto decreto n. 632/2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarvisan PVA»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 959 del 22 dicembre 2000

Società Allergan Trading International Limited Sweepstakes Centre Ballsbridge - Dublin 4 (Irlanda).

Specialità medicinale: CLARVISAN PVA:

flacone solvente 7 ml + tappo serbatoio - AIC n. 023912037/

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità, medicinale Clarvisan Pva, flacone solvente 7 ml + tappo serbatoio A.I.C. n. 023912037, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 631 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epatoxil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 960 del 22 dicembre 2000

Società C&RF S.r.l. - piazza Trento, 2 - 95128 Catania

Specialità medicinale: EPATOXIL:

«400» 5 flaconi liofilizzati + 5 flaconi solventi, A.I.C. n. 021964022.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Epatoxil, «400» 5 flaconi liofilizzati + 5 flaconi solventi A.I.C. n. 021964022, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 633 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 20 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acqua p.p.i.», «Elettrolitica di mantenimento con glucosio», «Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato», «Elettrolitica equilibrata enterica», «Elettrolitica equilibrata gastrica», «Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio», «Elettrolitica equilibrata pediatrica», «Elettrolitica reidratante», «Fruttosio», «Glicerolo con sodio cloruro», «Glicina», «Glucosio», «Glucosio e potassio cloruro», «Glucosio e sodio cloruro», «Mannitolo, Ringer», «Ringer acetato», «Ringer lattato», «Sodio bicarbonato», «Sodio cloruro», «Soluzioni per dialisi peritoneale (range f.u.n.)», «Soluzioni per emodiafiltrazione (range f.u.n.)» «Soluzioni per emofiltrazione (range f.u.n.)», «Sorbitolo e Mannitolo».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 961 del 22 dicembre 2000

Società Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre, 41-43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Specialità medicinali: ACQUA P.P.I., ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO, ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO, ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA, ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA, ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO, ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA, ELETTROLITICA REIDRATANTE, FRUTTOSIO, GLICEROLO CON SODIO CLORURO, GLICINA, GLUCOSIO, GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO, GLUCOSIO E SODIO CLORURO, MANNITOLO, RINGER, RINGER ACETATO, RINGER LATTATO, SODIO BICARBONATO, SODIO CLORURO, SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.), SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.), SORBITOLO E MANNITOLO.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle specialità medicinali, nelle forme, confezioni e numeri di AIC elencati nel decreto del 4 novembre 1999 e prodotti anteriormente al 4 gennaio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del suddetto decreto n. 622/2000, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solamin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 962 del 22 dicembre 2000

Società Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre, 41-43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Specialità medicinale: Solamin:

IV 1 flacone 500 ml 5%, A.I.C. n. 023081021;

«Forte» IV 1 flacone 500 ml 7,5% AIC n. 023081058.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Solamin, IV 1 flacone 500 ml 5% A.I.C. n. 023081021, «Forte» IV 1 flacone 500 ml 7,5% AIC n. 023081058, prodotti anteriormente al 18 gennaio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 840 del 9 dicembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 12 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem»

Estratto decreto n. 1047 del 22 dicembre 2000

La specialità medicinale DILTELAN, fino ad ora intestata alla società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, 20148 - Milano, codice fiscale 00748210150, è ora trasferita alla società EG S.p.a. con sede in via Scarlatti Domenico, 31, 20124 - Milano, codice fiscale 12432150154, e sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche della specialità medicinale a denominazione generica DILTIAZEM, con conversione a «medicinale generico» ed attribuzione di nuovo codice A.I.C.:

Confezione:

A.I.C. n. 032808014/G - «120 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032808026/G - «180 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032808038/G - «240 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032808040/G - «60 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 032808065/G - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032808077/G - «90 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 032808089/G - «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale DILTELAN non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varamel»

Estratto decreto n. 1048 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità VARAMEL fino ad ora intestata alla società:

Vecchio titolare: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: EG S.p.a. via Scarlatti Domenico, 31 20124 - Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità Verapamil.

Confezione:

A.I.C. n. 031116015/G - 30 compresse rivestite 40 mg;

A.I.C. n. 031116027/G - 30 compresse rivestite 80 mg.

Officina di produzione, controllo e confezionamento:

Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in stradone Piacenza, 118, Piacenza.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Ratiopharm».

Estratto decreto n. 1049 del 22 dicembre 2000

È autorizzata la conversione della specialità medicinale Amoxicillina Ratiopharm della società Ratiopharm GMEH, con sede in Graf-Arco Strasse 3. ULM Germania, rappresentata in Italia dalla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270, Milano, codice fiscale 12582960154, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

AMOXICILLINA nelle confezioni:

A.I.C. n. 029488018/G - 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 029488020/G - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 029488032/G - 1 flacone BB granulato sospensione estemp. 75 g.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale AMOXICILLINA RATIOPHARM non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1130

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 1029 del 20 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SELEPARINA, anche nelle forme e confezioni: 47.500 U.I. Antixa/5 ml soluzione iniettabile, 10 flaconcini multidose da 5 ml 19.000 U.I. Antixa/2 ml soluzione iniettabile, 10 flaconcini multidose da 2 ml 142.500 U.I. Antixa/15 ml soluzione iniettabile 10 flaconcini multidose da 15 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Fulvio Testi, 330, c.a.p. 20126, Italia, codice fiscale 00737420158.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 47.500 U.I. Antixa/5 ml soluzione iniettabile, 10 flaconcini multidose da 5 ml;

A.I.C. n. 026738157 (in base 10) 0THZHF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a*), comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville (Francia), 1 rue de l'abbaye (produzione completa e controllo);

Italfarmaco S.p.a. stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330 (produzione completa e controllo).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: Nadroparina Calcica 47500 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; calcio idrossido, calcio idrossido, calcio idrossido, soluzione o HCI diluito quanto basta a pH 5-7,5; alcool benzilico 45 mg.

Confezione: 19.000 U.I. Antixa/2 ml soluzione iniettabile, 10 flaconcini multidose da 2 ml:

A.I.C. n. 026738169 (in base 10) 0THZHT (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a*) comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo, n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Sanofi Winthrop Industrie, stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville (Francia), 1 Rue de l'Abbaye (produzione completa e controllo);

Italfarmaco S.p.a. stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330 (produzione completa e controllo).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: Naproparina Calcica 19000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 2 ml; calcio idrossido, soluzione o HCI diluito quanto basta a pH 5-7,5; alcool benzilico 18 mg.

Confezione: 142.500 U.I. Antixa/15 ml soluzione iniettabile, 10 flaconcini multidose da 15 ml:

A.I.C. n. 026738171 (in base 10) 0THZHV (in base 32) forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a*) comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo, n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville (Francia), 1 Rue de l'Abbaye (produzione completa e controllo);

Italfarmaco S.p.a. stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330 (produzione completa e controllo).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: Nadroparina Calcica 142500 U.I.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 15 ml; calcio idrossido soluzione o HCI diluito quanto basta a pH 5-7,5; alcool benzilico 135 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 983 del 22 novembre 2000

Specialità medicinale: ADRONAT nella forma e confezione: 10 mg compresse, 28 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma - codice fiscale 07472570154;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Società Merck Sharp & Dohme S.p.a. nello stabilimento sito in via Emilia, 21 - Pavia;

Confezioni autorizzate:

numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 10 mg compresse, 28 compresse;

A.I.C. n. 029053055 (in base 10) 0VQN3Z (in base 32);

classe: c.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alendronato sodico 13,05 mg, pari a 10 mg di alendronato acido libero;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodico, magnesio stearato, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

indicazioni terapeutiche: Adronat è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo, n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1132-01A1133

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 548 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale VIDEX.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a. - via del Murillo, km 2,800 Sermoneta (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule gastroresistenti da 125 mg - A.I.C. n. 028341168/M (in base 10), 0V0WXJ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488; legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Classe «H»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 102.750 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 169.600 (IVA inclusa);

30 capsule gastroresistenti da 200 mg - A.I.C. n. 028341170/M (in base 10), 0V0WXL (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999 n. 488; legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Classe «H»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 164.400 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 271.300 (IVA inclusa);

30 capsule gastroresistenti da 250 mg - A.I.C. n. 028341182/M (in base 10), 0V0WXY (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488; legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Classe «H»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito L. 205.500 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 337.300 (IVA inclusa);

30 capsule gastroresistenti da 400 mg - A.I.C. n. 028341194/M (in base 10), 0V0WYB (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Classe «H», il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 328.800 (prezzo ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 499.200 (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero autorizzato in alternativa all'uso riservato a tali centri.

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: didanosina 125, 200, 250 e 400 mg;

eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa, dietil ftalato, dispersione 30% del copolimero dell'acido metacrilico (EUDRAGIT L30D-55), sodio amido glicolato, talco.

Involucro della capsula: gelatina, sodio laurilsolfato, silice colloidale anidra e titanio diossido (E171).

«Videx» 125 mg:

stampa dell'involucro della capsula (inchiostro edibile), shellac glicole propilenico, potassio idrossido, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo e rosso (E172).

«Videx» 200 mg:

stampa dell'involucro della capsula (inchiostro edibile), shellac glicole propilenico, indigotina lacca di alluminio (E132), titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

«Videx» 250 mg:

stampa dell'involucro della capsula (inchiostro edibile), shellac glicole propilenico e indigotina lacca di alluminio (E132).

«Videx» 400 mg:

stampa dell'involucro della capsula (inchiostro edibile), shellac ammonio idrossido, glicole propilenico, simeticone e ferro ossido rosso (E172).

Produzione dei granuli:

Bristol Myers Squibb Co, 2400 West Lloyd Expressway Evansville Indiana USA;

Bristol Myers Squibb Co Highway 62, Mount Vernon Indiana USA.

Rivestimento dei granuli:

Bristol Myers Squibb Co, 2400 West Lloyd Expressway Evansville Indiana USA;

Bristol Myers Squibb Co Highway 62, Mount Vernon Indiana USA;

Glatt Air Techniques Inc 20 Spear Road Ramsey New Jersey (USA).

Incapsulamento: Bristol Myers Squibb Co, 2400 West Lloyd Expressway Evansville Indiana USA.

Confezionamento finale e rilascio dei lotti: Bristol Myers Squibb Meymac La Goualle F-19250 Meymac Francia.

Indicazioni terapeutiche: «Videx» è indicato in combinazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento di pazienti infetti dal virus HIV.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1134

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Distillazione di crisi
Applicazione regolamento CE n. 2859/2000

Si comunica che con regolamento CE n. 2859/2000 è stata decisa la distillazione di crisi prevista all'art. 30 del regolamento CE n. 1493/99 per una quantità di 120.000 ettolitri di vini ottenuti dalla fermentazione di mosti e mosti parzialmente fermentati idonei alla produzione dei vini D.O.C.G. Moscato d'Asti e V.S.Q.P.R.D. Asti.

Le modalità per l'applicazione della misura in questione sono contenute nelle note F/87 del 12 gennaio 2001 e F/134 del 16 gennaio 2001 il cui testo è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.it).

01A1337

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Umbertide

Con decreto del 1° agosto 2000, n. 5782, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Umbertide, tratto del fosso Lazzaro, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 59, particella n. 2606 della superficie di mq 475 ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 4 marzo 1999 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

01A1259

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione «Salvare Palermo - ONLUS», in Palermo

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2000, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica alla Fondazione «Salvare Palermo - ONLUS», in Palermo, e ne è stato approvato il relativo statuto.

01A1206

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della «Fondazione per il progresso delle scienze biomediche - Promoter - (ONLUS)», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 2000 viene concesso alla «Fondazione per il progresso delle scienze biomediche Promoter (ONLUS)», con sede in Roma, largo Marchiafava n. 1, il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

01A1306

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	*109,3*		
2000	gennaio	110,5	2,1	3,5
	febbraio	111,0	2,4	3,6
	marzo	111,3	2,5	3,9
	aprile	111,4	2,2	3,8
	maggio	111,7	2,3	3,9
	giugno	112,1	2,7	4,2
	luglio	112,3	2,7	4,4
	agosto	112,3	2,7	4,3
	settembre	112,5	2,6	4,4
	ottobre	112,8	2,6	4,4
	novembre	113,3	2,7	4,8
	dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		

00A1304

COMUNE DI FANO ADRIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale ICI per l'anno 2000

Il comune di Fano Adriano (provincia di Teramo) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2000:

(Omissis).

Stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.

Stabilire in L. 300.000 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principali del soggetto passivo.

01A1338

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'«Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.». (Accordo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2001)

Nell'accordo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 66, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

al sesto rigo, dove è scritto: «... n. *24* del 1° febbraio 2000;», leggasi: «... n. *25* del 1° febbraio 2000;»;

all'art. 1, dove è scritto: «... del presente *decreto*.», leggasi: «... del presente *accordo*.»;

all'art. 4, punto 2, dove è scritto: «2. Il *Ministero* ...», leggasi: «2. Il *Ministro* ...»;

sempre nella medesima pag. 66, seconda colonna, all'art. 6, punto 2., ultimo rigo, dove è scritto: «... *in* bilancio dello Stato.», leggasi: «... *del* bilancio dello Stato.».

01A1417

Comunicato relativo alla deliberazione 4 agosto 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Taranto Container Terminal S.p.a. (Deliberazione n. 101/2000).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001).

Nelle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 57, prima colonna, al primo capoverso, dove è scritto: «Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;», leggasi: «Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, *n. 64*, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;».

01A1333

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651035/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11